

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

389.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 LUGLIO 1998

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIERLUIGI PETRINI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-VI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-51

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 186 del 1998: Erogazione gratuita terapia Di Bella (A.C. 4996) (Discussione)	1	<i>(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 4996)</i>	16
<i>(Discussione sulle linee generali - A.C. 4996)</i> .	1	Presidente	16
Presidente	1	Bettoni Brandani Monica, <i>Sottosegretario per la sanità</i>	17
Bettoni Brandani Monica, <i>Sottosegretario per la sanità</i>	4	Scantamburlo Dino (PD-U), <i>Relatore</i>	16
Cè Alessandro (LNIP)	11	Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 156 del 1998: Acque di balneazione (approvato dal Senato) (A.C. 5014) (Discussione)	18
Di Capua Fabio (DS-U)	7	<i>(Discussione sulle linee generali - A.C. 5014)</i> .	18
Gramazio Domenico (AN)	8	Presidente	18
Guidi Antonio (FI)	4		
Scantamburlo Dino (PD-U), <i>Relatore</i>	1		

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord per l'indipendenza della Padania: LNIP; rifondazione comunista-progressisti: RC-PRO; rinnovamento italiano: RI; unione democratica per la Repubblica: UDR; misto: misto; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto-socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-per l'UDR-patto Segni/liberali: misto-per l'UDR-P. Segni/lib.; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto rete-l'Ulivo: misto-rete-U.

	PAG.		PAG.
Bettoni Brandani Monica, <i>Sottosegretario per la sanità</i>	21	(<i>Contingentamento tempi discussione generale</i> — A.C. 4712)	42
Delfino Leone (misto-SDI), <i>Relatore per l'VIII Commissione</i>	18	Presidente	42
Di Capua Fabio (DS-U), <i>Relatore per la XII Commissione</i>	20	(<i>Discussione sulle linee generali</i> — A.C. 4712) .	43
Disegno di legge: Attuazione dell'articolo 106 della Costituzione (approvato dal Senato) (A.C. 3467) e abbinate (A.C. 859 e 1209) (Discussione)	21	Presidente	43
(<i>Contingentamento tempi discussione generale</i> — A.C. 3467)	21	Ascierto Filippo (AN)	45
Presidente	21	Brutti Massimo, <i>Sottosegretario per la difesa</i>	43
(<i>Discussione sulle linee generali</i> — A.C. 3467) .	21	Gnaga Simone (LNIP)	44
Presidente	21, 31	Settimi Gino (DS-U), <i>Relatore</i>	43
Corleone Franco, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	26	(<i>Repliche del relatore e del Governo</i> — A.C. 4712)	48
Marotta Raffaele (FI)	26	Presidente	48
Parrelli Ennio (DS-U), <i>Relatore</i>	22	Brutti Massimo, <i>Sottosegretario per la difesa</i>	48
Pisapia Giuliano (RC-PRO)	38	Settimi Gino (DS-U), <i>Relatore</i>	48
Siniscalchi Vincenzo (DS-U)	31, 35	Disegno di legge: Trattamento dati personali (A.C. 4964) (Discussione)	49
Veneto Armando (PD-U)	36	(<i>Contingentamento tempi discussione generale</i> — A.C. 4964)	49
(<i>Repliche del relatore e del Governo</i> — A.C. 3467)	39	Presidente	49
Presidente	39	(<i>Discussione sulle linee generali</i> — A.C. 4964) .	49
Corleone Franco, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	39	Presidente	49
Parrelli Ennio (DS-U), <i>Relatore</i>	39	Corleone Franco, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	50
Disegno di legge: Rideterminazione contingente Arma dei carabinieri (approvato dal Senato) (A.C. 4712) (Discussione)	42	Pisapia Giuliano (RC-PRO), <i>Presidente della II Commissione</i>	49
		Ordine del giorno della prossima seduta ..	51

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 9.

La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.

Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 186 del 1998: Erogazione gratuita terapia Di Bella (4996).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

DINO SCANTAMBURLO, *Relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 186 è stato emanato allo scopo di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1998 ed è stato parzialmente modificato in Commissione, anche in attuazione al parere del Comitato per la legislazione; preannuncia infine la presentazione di un emendamento volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

MONICA BETTONI BRANDANI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

ANTONIO GUIDI, nel denunciare l'intollerabile dirigismo che ha prevalso anche nella vicenda Di Bella, auspica che temi delicati attinenti al dolore ed alla sofferenza siano affrontati senza strumentalizzazioni e nel rispetto delle diverse opinioni.

FABIO DI CAPUA, nel sottolineare l'esigenza di una puntuale verifica sull'efficacia dei farmaci in via di sperimentazione, dichiara che il gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo considera positivamente il provvedimento, augurandosi che la vicenda relativa al « multitrattamento Di Bella » possa finalmente concludersi.

DOMENICO GRAMAZIO, ribadito il giudizio negativo sul cosiddetto decreto Bindi del 17 febbraio scorso, che non garantisce ai pazienti la libertà di cura, manifesta l'insoddisfazione del gruppo di alleanza nazionale sul provvedimento in discussione, sebbene rappresenti un piccolo passo in avanti.

ALESSANDRO CÈ, ricordati alcuni aspetti incostituzionali del decreto-legge n. 23 del 1998, sottolinea che non si è provveduto a garantire una corretta sperimentazione; dichiara, quindi, che la lega nord si batterà affinché vengano effettuati i legittimi rimborsi ai cittadini.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

DINO SCANTAMBURLO, *Relatore*, preso atto con soddisfazione della disponibilità dichiarata dai deputati intervenuti a creare le condizioni per procedere nell'esame del provvedimento in un clima di collaborazione, auspica che la sperimentazione clinica in atto produca i risultati, di efficacia e di oggettività, da tutti attesi.

MONICA BETTONI BRANDANI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*, ribadisce l'esigenza di rapportare la sperimenta-

zione ai parametri relativi alla sicurezza dei cittadini ed al corretto impiego delle risorse pubbliche, garantendo condizioni di effettiva trasparenza e privilegiando un approccio di carattere scientifico.

PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 156 del 1998: Acque di balneazione (approvato dal Senato) (5014).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

LEONE DELFINO, *Relatore per l'VIII Commissione*, nell'auspicare interventi organici contro il fenomeno dell'eutrofizzazione, raccomanda l'approvazione del provvedimento, finalizzato ad una proroga dei termini in materia di parametri indicanti la percentuale di saturazione di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione, parametri che « non mettono in forse » la salute pubblica.

FABIO DI CAPUA, *Relatore per la XII Commissione*, nel raccomandare una sollecita approvazione del provvedimento, sottolinea l'importanza della funzione di controllo del fenomeno dell'eutrofizzazione.

MONICA BETTONI BRANDANI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*, rinuncia ad intervenire.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

Discussione del disegno di legge: Attuazione dell'articolo 106 della Costituzione (approvato dal Senato) (3467 ed abbinate).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 21*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*, ricordato che il provvedimento in esame è volto a dare attuazione all'articolo 106 della Costituzione, sottolinea che la Commissione propone la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, nel testo approvato dal Senato; dà quindi conto delle condizioni e delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla I Commissione.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

RAFFAELE MAROTTA, lamentata la scarsa presenza di deputati in aula durante le discussioni sulle linee generali, osserva che il provvedimento in esame è pienamente condivisibile nelle sue linee essenziali; non condivide, invece, la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, ritenendo preferibile il testo licenziato dal Senato, anche al fine di consentire una sollecita approvazione definitiva.

VINCENZO SINISCALCHI rileva che la normativa in oggetto può conferire alla Corte di cassazione il massimo di sicurezza nell'interpretazione del diritto, avvalendosi del contributo di competenze ed esperienze provenienti dall'università, dalla professione forense e dalla magistratura.

ARMANDO VENETO, precisato il giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento sui commi 3 e 4 dell'articolo 2, che potrebbe richiedere una modifica della normativa licenziata dal Senato.

GIULIANO PISAPIA esprime una valutazione positiva sul provvedimento che, in attuazione del dettato costituzionale,

non è volto ad istituire un corpo speciale di magistrati, bensì a prevedere un particolare criterio di reclutamento, che sicuramente porterà un contributo all'esercizio della funzione giurisdizionale di legittimità.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*, rinuncia alla replica.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, rilevato il ritardo con il quale il legislatore giunge a dettare norme di attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, auspica la sollecita approvazione del provvedimento, sottolineandone l'idoneità a realizzare un'apprezzabile connessione tra giurisdizione e società civile, nonchè a fungere da antidoto al « pericolo di corporativismo ».

PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

Discussione del disegno di legge: Rideterminazione contingente Arma dei carabinieri (approvato dal Senato) (4712).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 42*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

GINO SETTIMI, *Relatore*, raccomanda l'approvazione del provvedimento, volto a potenziare il contingente di carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia, al fine di adeguarlo alle accresciute esigenze cui è chiamato a fare fronte.

MASSIMO BRUTTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*, raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.

SIMONE GNAGA, premesso che probabilmente la materia in esame non avrebbe richiesto l'adozione di un provvedimento legislativo, condivide la neces-

sità di una sollecita approvazione del disegno di legge; ritiene tuttavia che il Governo dovrebbe chiarirne alcuni aspetti.

FILIPPO ASCIERTO ricorda che il gruppo di alleanza nazionale, pur non essendo contrario al provvedimento, si è opposto alla sua assegnazione in sede legislativa, anche al fine di evidenziare che, oltre a tenere conto delle esigenze della Banca d'Italia, si dovrebbe porre rimedio alle gravi carenze di organico delle forze dell'ordine chiamate a fronteggiare l'emergenza criminalità.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

GINO SETTIMI, *Relatore*, rileva il sostanziale consenso di tutti i gruppi sul provvedimento in esame, che oltretutto crea nuovi posti di lavoro.

MASSIMO BRUTTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*, ribadito l'auspicio di una sollecita approvazione del provvedimento, osserva che l'incremento di organico dei carabinieri operanti presso la Banca d'Italia non sottrae risorse al controllo del territorio.

PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

**Discussione dei disegni di legge:
Trattamento dati personali (4964).**

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 49*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

GIULIANO PISAPIA, *Presidente della II Commissione*, in sostituzione del relatore, raccomanda l'approvazione del provvedimento, che proroga il termine per l'eser-

cizio della delega prevista al fine di completare la normativa sulla tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali, anche per ottemperare agli obblighi comunitari.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, nel concordare con le considerazioni del presidente Pisapia, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Rinvia

quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della prossima seduta: lunedì 13 luglio 1998, alle 17,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 51).

La seduta termina alle 13,35.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 9.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*Allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998 (4996) (ore 9,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4996)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Scantamburlo.

DINO SCANTAMBURLO, *Relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, è stato emanato dal Governo per l'urgente necessità di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali impegnati nella cura delle patologie tumorali per le quali è disposta la sperimentazione di cui all'articolo 1 a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità economiche secondo criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali indicati nella motivazione della sentenza stessa.

La sentenza della Corte ha poi precisato che l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale riguarda soltanto i farmaci inclusi nei protocolli sottoposti a sperimentazione, limitatamente al periodo della sperimentazione stessa, ed ha segnalato l'esigenza di un celere intervento legislativo in ragione della particolare urgenza.

Il Governo ha inteso dare tempestiva e puntuale attuazione alla richiamata sentenza della Corte costituzionale, pur discutibile nel merito, in quanto impone alla sanità pubblica di erogare farmaci la cui efficacia non è ancora dimostrata, e lo ha fatto con l'unico strumento a sua disposizione, cioè con l'emanazione di un de-

creto-legge. A tal fine ha ritenuto opportuno non definire una soglia di reddito o di situazione patrimoniale alla quale ancorare il diritto alla erogazione gratuita dei farmaci, al fine di escludere alla radice ogni possibilità di contenzioso.

È stato quindi liberalizzato l'accesso di tutti i pazienti, pur nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali precisati dalla Consulta, agli studi osservazionali già attivati in tutte le regioni italiane presso i vari centri oncologici che eseguono la sperimentazione del multitrattamento Di Bella.

La sentenza, nel richiamare l'obbligo del legislatore a provvedere, circoscrive il limite di tale intervento a fattori oggettivi, e cioè i farmaci rientranti nel multitrattamento Di Bella, fattori soggettivi, ossia i pazienti affetti da patologie tumorali comprese tra quelle sottoposte alla sperimentazione e rispetto alle quali il medico ritenga che non esistono valide alternative terapeutiche, e fattori temporali riferiti al periodo di durata della sperimentazione.

A seguito di un approfondito e proficuo esame preliminare, che ha visto il fattivo contributo di tutte le forze politiche sia della maggioranza sia dell'opposizione in Commissione, nonché la disponibilità del Governo ad accettare le proposte di modifica maturate nel corso della discussione, la Commissione ha apportato alcune modifiche al testo del decreto-legge sia in accoglimento della condizione e delle osservazioni espresse dal parere favorevole del Comitato per la legislazione sia per la necessità di trovare una copertura finanziaria diversa rispetto a quella prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 186.

In particolare, in accoglimento del parere del Comitato per la legislazione, la Commissione ha integrato l'articolo 1, comma 1, specificando che il termine per la conclusione della sperimentazione del multitrattamento Di Bella verrà reso pubblico dal ministro della sanità con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*; ha inoltre modificato la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 al fine di renderne uniforme la formulazione rispetto a quella già impiegata nell'articolo 3,

comma 2, del citato decreto-legge n. 23 del 1998. I cosiddetti elementi obiettivi necessari all'attestazione del medico diventano i dati documentabili.

Per quanto riguarda il problema della copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dal decreto-legge, quantificati nella relazione tecnica in 36 miliardi, da molte parti erano state espresse perplessità o contrarietà rispetto ai commi 6 e 7 del decreto che prevedono un incremento dei ticket seppure per un importo modesto e per un periodo limitato.

Anzitutto devo rilevare che non appare condivisibile la tesi che era stata espressa inizialmente da alcuni colleghi e cioè che le maggiori spese verrebbero compensate dai risparmi sui medicinali chemioterapici o su altri trattamenti, atteso che l'articolo 1, comma 1, del decreto, in coerenza con la sentenza della Consulta, prevede tra le condizioni per l'ammissione dei pazienti interessati al multitrattamento l'inefficacia, nel caso specifico, di medicinali o trattamenti già autorizzati o sperimentati per tale patologia.

In ogni caso il Governo, nell'urgenza del provvedimento, aveva previsto la copertura finanziaria con lieve aumento del *ticket* farmaceutico ma aveva dimostrato da subito piena disponibilità a che fosse reperita una diversa copertura. La Commissione ha poi approvato, d'intesa con il ministro, l'emendamento che modifica la fonte della copertura finanziaria spostandola sui fondi speciali. A tal fine risulta anzitutto indispensabile far salvi gli effetti del decreto-legge fino alla sua conversione in legge, non essendo praticamente gestibile una restituzione *ad personam* del lieve incremento del contributo sulle prestazioni farmaceutiche.

Ipotizzando una possibile conversione in legge non prima della fine del mese di luglio, risulta pertanto necessario provvedere ad una copertura di 26 miliardi di lire per i quali è stato previsto di utilizzare gli accantonamenti di fondo speciale sia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per 8 miliardi di lire, sia del

Ministero della pubblica istruzione, per 10 miliardi di lire, sia del Ministero della sanità, per 8 miliardi di lire.

Devo rilevare che la I Commissione ha espresso parere favorevole, non rilevando particolari problemi per i profili di sua competenza. La V Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che la copertura finanziaria venga assicurata riformulando il comma 7 dell'articolo 1 del testo in esame, in quanto l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio, cui si fa attualmente riferimento, non presenta più la necessaria disponibilità.

Pertanto, proporrò alla Commissione di presentare un emendamento che recisca la condizione posta dalla Commissione bilancio e che si esprima nei seguenti termini: «Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal primo periodo del comma 5, pari a lire 36 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, fondo speciale, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 18 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, per lire 8 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità e quanto a lire 10 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 7121, fondo sanitario nazionale, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998». Il parere della Commissione bilancio prevede inoltre che il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sul tema in generale, viene in mente che l'importante e innovativo piano sani-

tario nazionale, presentato di recente dal Governo, considera il fatto che gli interventi siano appropriati ed efficaci un criterio cardine per la programmazione e quindi anche per i conseguenti investimenti.

Avviandomi alla conclusione, non posso sottacere il fatto che il decreto-legge n. 186 rappresenta l'epilogo di una serie di situazioni, quanto meno anomale, che hanno fatto sì che alcune componenti istituzionali si siano di fatto sostituite alla comunità scientifica. Si potrebbe discutere a lungo, ma ritengo che non ricorra richiamare l'iter, che tutti gli onorevoli colleghi bene conoscono, di tale questione e come essa sia stata vissuta in Parlamento e nel paese.

In ogni caso, il dibattito amplissimo e pure vivace si è chiuso con l'approvazione e la recente entrata in vigore della legge n. 94 che ha convertito il decreto-legge. C'è una legge in vigore, ci sono degli obiettivi stabiliti e delle metodologie definite.

Il Governo ha fatto bene ad ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale. Nel dibattito svoltosi in Commissione era emersa anche la valutazione secondo la quale il Governo avrebbe potuto rinviare l'applicazione del dispositivo della sentenza. Avrebbe potuto rinviare nel tempo l'adozione del provvedimento, ma questo solo in astratto, poiché di fatto il provvedimento si correla in modo coerente e molto stretto con quanto viene oggi eseguito in applicazione della legge n. 94, cioè con la sperimentazione in corso che si propone ovviamente delle scadenze.

Non si poteva continuare e concludere la sperimentazione per i pazienti prescelti e rinviare *sine die* la sperimentazione per coloro che non ne hanno le disponibilità economiche, ma che chiedono di poterla adottare.

Siamo ora tutti interessati a conoscere finalmente i risultati della sperimentazione e le scadenze non sono lontane. Potremo disporre di dati oggettivi e documentabili per essere certi di offrire, accanto comunque ai sicuri e notevoli

progressi raggiunti negli anni scorsi dalla ricerca, non dei palliativi o delle illusioni, come molte volte è accaduto in passato, ma fiducia motivata ed efficacia verificata.

È tuttavia opportuno tenere estranei ai fattori emozionali gli atti di governo in favore della ragionevolezza, di scelte equilibrate e del fondamentale interesse della persona ammalata, che è e deve restare al centro di tutto e che ha bisogno di reale rispetto, di effettiva considerazione e di vedere compiuti atti che la aiutino realmente ad affrontare meglio la sua difficile situazione.

Al riparo pertanto da ogni possibile strumentalizzazione, quanto mai inopportuna e dannosa, specie in questa materia, credo che affronteremo tutti insieme, con pacatezza ed oggettività, questa delicata questione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MONICA BETTONI BRANDANI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Guidi. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUIDI. Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, non è la prima volta che si parla di questo problema e non è la prima volta che stride, colpisce e forse ferisce qualcuno questa schizofrenia di tanti colleghi e amici parlamentari, così attenti a comparire nell'agone televisivo o massmediologico in senso stretto e lato, e assenti in aula.

Mi sembra che ciò dia più di ogni altra cosa il senso di quello che stiamo discutendo: la strumentalizzazione da parte di tutte le parti politiche, non di una sola, su certi temi è grave. Se le mie parole hanno un senso, non sono solo di critica ma anche di autocritica, anche a livello personale, perché credo che in certi momenti questo mondo così poco conosciuto — e forse è bene che sia così — così impercettibile, così misterioso, quello del do-

lore, della disperazione, forse dell'incapacità di comprendere quanto accade in se stessi, deve essere rispettato profondamente.

Vedo dei colleghi medici, dei chirurghi, come l'amico Di Capua: sappiamo tutti quanto sia difficile dare risposte, anche dentro di noi; scegliere una tecnica o un'altra, parlare al paziente, che non a caso si chiama così. Quanto deve sopportare anche da noi, che siamo persone e qualche volta siamo condizionati da problemi personali! Ciò non vuol dire che sbagliamo tecnica, ma forse siamo in qualche modo frettolosi, in questo sistema ospedaliero che tende a disumanizzare non solo il dolore e chi sta male, ma forse anche l'atto medico.

Quest'ultimo dovrebbe essere gestito con più pazienza, chiaramente cominciando da me, con più umanità, se si può usare questo termine. Spesso sono offeso da quanto poco do a chi tanto chiede perché tanto soffre. Credo ci siano dei momenti in cui occorra partire da noi, da una seria autocritica: non chiedo agli altri di farla perché questa è una sede di psicoterapia di gruppo; penso però che, come per il dibattito sui pentiti e sulla giustizia di ieri, stiamo creando una situazione insostenibile, quella dell'accusa e della demonizzazione dell'altro.

Mi rivolgo a tutti, cominciando da me: si parte poco da noi stessi. I dibattiti come quello su Di Bella di questa mattina sono dolorosi perché non dovevano avvenire. Ci sono stati errori da parte di tutti e credo sia utile, oltre che discutere sul provvedimento (che secondo me è il classico provvedimento che fa finta che tutto cambi perché tutto resti come prima: ma questo è un giudizio politico) in un dibattito che purtroppo vede pochi colleghi, stabilire anche — partendo dal dolore che colpisce purtroppo troppe persone — non dico regole nuove ma comportamenti meno acrimoniosi e meno accusatori verso gli altri, e forse più autocritici.

In questo Parlamento si sta perdendo — scusate se faccio il grillo parlante, ma comincio sempre da me l'autocritica — il senso delle proporzioni: non si può pen-

sare che solo un gruppo sia portatore di solidarietà, che solo un gruppo sia onesto, che solo un gruppo sappia cosa occorre fare. Prima dei gruppi esistono le persone con la loro dignità di parlamentari, di professionisti, in questo caso di colleghi, di medici, per cui la dignità di un Parlamento comincia proprio da noi e non da atteggiamenti che consistono nel « fare le pulci » agli altri. Ma tutto questo è stato fatto, per di più con enfaticizzazione, a partire dallo stesso Ministero. Si tratta di un atteggiamento inaccettabile, perché per esperienza so bene che certi problemi gravissimi non sono stati, per motivi strettamente politici, giustamente proporzionati alla loro gravità, mentre altri problemi, non meno importanti ma che potevano essere esaminati sotto tono, sono stati enfaticizzati da tutti. Insisto ancora, a rischio di irritare chi mi ascolta, facendo ancora una volta autocritica: come negare che certe battaglie, come quella contro l'abuso di psicofarmaci, avrebbero dovuto essere condotte con maggior forza e determinazione da tutti? Allo stesso modo, il lavoro iniziato assai bene in materia di chiusura dei manicomi non è stato portato a conclusione, nonostante sia noto a tutti — a cominciare dalla presidente della Commissione — quanto sia stato utile anche per noi esaminare le difficoltà che devono affrontare i malati in carcere.

Forti di questo patrimonio comune, ci siamo sentiti uniti in una battaglia di civiltà che ha superato i diversi schieramenti ma poi, con il passare del tempo, questa unitarietà è venuta meno: abbiamo perso così un'occasione per risolvere alcuni problemi, abbiamo perso un'occasione di carattere personale per compiere un passo indietro nell'appartenenza e un passo in avanti nel lottare insieme a favore di chi ha poca voce; abbiamo perso un'occasione perché si è fatto poco in questo settore, che invece va rilanciato.

Vi è poi un dirigismo ministeriale davvero insopportabile su temi insopportabili: com'è possibile, al di là degli schieramenti, accettare « istruzioni per l'uso » da parte di un ministero? Come medico ho sempre accettato indirizzi, con-

sigli, aiuti ma « istruzioni per l'uso » mai! Penso, ad esempio, a quella davvero insopportabile sull'elettroshock che ha riportato, in modo terrificante, il problema indietro nel tempo perché per anni, a livello politico, tecnico, sindacale, mi sono scontrato personalmente (chiedo ancora scusa se faccio riferimento alla mia persona) contro la psichiatria tradizionale su questa tecnica che mi sono visto riproporre in maniera arrogante. Tutto questo non è accettabile e mi stupisco che una certa sinistra non abbia assunto posizione, così come ogni volta che si parla di tossicodipendenza si fa un doppio ragionamento.

Vogliamo dire quanto una certa sinistra si è scagliata contro l'abuso di psicofarmaci e certi psicofarmaci che si chiamano con un altro nome, ma tali sono, non vengono presi in considerazione. Si tratta di un doppiopesismo insopportabile ed intollerante, perché non tollera la diversità delle idee, che ferisce non il politico — che purtroppo è abituato al doppiopesismo —, ma il tecnico, perché vede frustrati anni di esperienza comune. Anche per quanto riguarda il problema Di Bella credo che, al di là di tutto, se un ministero, o meglio, direi un ministro... Mi si perdoni, perché io non attacco mai le singole persone; anche se qualche volta sono stato attaccato...

DOMENICO GRAMAZIO. Se lo meritavano!

ANTONIO GUIDI. Mi permetto di ricordare che, quando denunciavi il traffico di bambini, venni irriso e forse se vi fosse stato un aiuto certi problemi non ci sarebbero stati. Ed oggi tutti gridano « al lupo, al lupo »: cerchiamo di essere un po' meno ingenerosi sul « chi fa », qualunque persona lo faccia, come ieri sul pentitismo si sono interpretate con una dietrologia intollerabile idee che nessuno o quasi nessuno aveva! Almeno io non le pensavo; eppure, ho parlato. Cerchiamo quindi di non interpretare gli altri, ma di parlare di noi stessi perché, per lo meno in quest'aula, vi è gente che ha esperienza da vendere, nel rispetto degli altri.

Ripeto: se su Di Bella non vi fosse stato questo dirigismo intollerabile le cose sarebbero state diverse. Non possiamo però negare che il diritto alla sperimentazione — certo, che non provochi danni o che per lo meno sia neutra — e soprattutto alla scelta della cura, che non sia chiaramente l'eutanasia, deve essere al primo punto, perché, se parliamo di libertà, non possiamo non partire dalla libertà dai dolori; non dal dolore, perché oggi può essere un tumore o l'impossibilità di vedere realizzato il sogno del lavoro dopo uno studio o il dolore di 300 mila prigionieri in casa: gli handicappati gravissimi!

Credo che con pacatezza e partendo da noi possiamo costruire qualcosa; e questo qualcosa non può essere che in una società solidale un Parlamento solidale: ciò non vuol dire che non vi sia lo scontro e che non vi siano rispettabilmente e per fortuna idee diverse. La democrazia si esprime in partiti variegati e diversi; anche se vi è ancora qualcuno che è nostalgico di parlamenti non italiani, con un solo colore, un solo partito ed un solo giornale. Per fortuna noi siamo in una situazione abbastanza diversa!

Mi pare che abbiamo davvero rispettato poco il dolore di tanti esponendoci in una battaglia partitica e non politica su questo problema: non è possibile che vi sia una terapia di destra ed una terapia di sinistra! Non è possibile perché poi, se facciamo questo, ciò si trasforma in un *boomerang* che ritorna indietro ad una certa destra o ad una certa sinistra, perché non si spiegherebbe allora il silenzio sull'elettroshock che era un cavallo di battaglia che io ho vissuto assieme ad altri in un lunghissimo periodo o quello sui manicomi o quello sugli handicappati gravissimi, a cui sono state proposte 720 mila lire l'anno, per ogni persona! Ciò è indegno solo leggerlo sugli atti parlamentari. Anche se poi le cose sono cambiate, non facciamo ridere piangendo!

Dico allora che episodi incresciosi come questo ci obbligano a parlare per conto terzi di situazioni che dovevano essere gestite dalla cultura medica e socio-sanitaria. Questo non è stato fatto e spero

allora che in situazioni tristi come questa vedano la luce nuove possibilità di discutere insieme i temi così difficili della sofferenza, senza strumentalizzazioni, ma con rigore e con il rispetto degli altri, perché qui ognuno di noi deve essere rispettato, e chi vi parla è stato messo alla berlina per una pagina di Enzo Biagi sulle mura di una città il giorno prima delle elezioni, con una scelta di denigrazione politica.

Usiamo allora il dolore degli altri per ricostruire un clima di solidarietà rispettoso. Partendo da questo non possiamo negare, però, che, se la riappropriazione della cultura, della sfida politica dignitosa, decorosa ed alta deve essere patrimonio comune, così deve essere patrimonio comune il rispetto delle attese di chi soffre, il rispetto della cultura medica, che con tanta difficoltà si è affermata, con tanti piccoli eroismi dei medici, degli sperimentatori, da quelli famosi che spesso utilizzano situazioni di potere per gestire per esempio il prezzo dei farmaci, a quelli oscuri, che vanno valorizzati, cioè i medici di base, chi lavora negli ospedali, chi soffre quotidianamente la sfida di quello che chiede la gente, che vuole più salute e noi, che qualche volta riusciamo a darla, ci sentiamo sempre in credito. Tra chi chiede e noi che possiamo dare, infatti, c'è sempre un debito e siamo sempre noi, non certo per cattiva volontà, che riusciamo a dare solo risposte parziali ad un problema di dolore, di sofferenza, sempre più grave e profondo.

Colleghi, vi chiedo, al di là di tutto, di far tesoro, cominciando da me, di questa brutta vicenda, per rilanciare una tematica sulla salute che veda una volta tanto il Parlamento rispettoso delle idee diverse, ma unito, senza strumentalizzare il dolore degli altri, e un Ministero che finalmente programmi e non vada ad interferire su quello che fanno le regioni, i medici, se non, ripeto, per programmare senza *flash* di popolarità o impuntature di fondamentalismo che lasciano il tempo che trovano (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Capua. Ne ha facoltà.

FABIO DI CAPUA. Signor Presidente, la relazione dell'onorevole Scantamburlo è stata così esauriente da esonerare molti di noi da alcune considerazioni di ordine tecnico e politico sul provvedimento stesso. Ho ascoltato con molta attenzione l'onorevole Guidi che ha fatto affermazioni sostanzialmente condivisibili, soprattutto per un approccio politico a questi problemi senza pregiudizi e senza faziosità, anche in relazione all'importanza dei temi e alla gravità delle situazioni che vivono molte persone coinvolte in questa vicenda. Innanzitutto ho apprezzato molto il riconoscimento che nel nostro paese si vive in piena democrazia; il fatto che un esponente di forza Italia lo dica in questi giorni non può che farmi piacere. Ho poi ascoltato un passaggio in merito ad un'operazione di discredito personale che avrebbe subito in una città durante la campagna elettorale l'onorevole Guidi. Devo necessariamente ricordare, essendo coinvolto nell'episodio, in quanto eravamo avversari in quel collegio...

ANTONIO GUIDI. Non eri tu cui mi riferivo...

FABIO DI CAPUA. ...che comunque ci fu un imbarbarimento del confronto non certo voluto né avviato da me, nel quale si arrivò al discredito personale e professionale del sottoscritto ad opera di qualche parte politica. L'argomento, comunque, è abbondantemente chiuso. Avevo solo l'esigenza di riequilibrare la memoria storica di quella vicenda...

ANTONIO GUIDI. Tu parli di te, ma io non parlo di te: non è la stessa cosa!

FABIO DI CAPUA. Essendo una mia iniziativa elettorale, era evidente che ne assumessi la responsabilità politica!

ANTONIO GUIDI. Di sabato pomeriggio in chiusura della campagna elettorale, quando non si può fare...

FABIO DI CAPUA. Non riaprirei questa questione, perché di sabato pomeriggio abbiamo anche strumentalizzato...

PRESIDENTE. Onorevole Di Capua, la prego: i fatti personali li trattiamo alla fine della seduta.

FABIO DI CAPUA. Infatti, ho chiuso questa vicenda che credo abbondantemente archiviata (*Commenti del deputato Guidi*).

Tornando al provvedimento al nostro esame, debbo osservare che inesorabilmente la Corte costituzionale ha messo il dito nella piaga, riaprendo una vicenda che forse molti speravano potesse essere considerata chiusa, quella cioè, soprattutto, della sottolineatura di alcune incongruenze che forse il primo provvedimento non aveva risolto. Mi riferisco alla selezione dei pazienti che avrebbero dovuto accedere agli studi osservazionali.

La questione dei criteri adottati, con l'adozione in alcuni centri dello strumento del sorteggio, non può non colpire e sensibilizzare. La Consulta, evidentemente, ha ritenuto doveroso garantire pari opportunità di accesso a questi strumenti a pazienti con identiche situazioni cliniche, sociali e finanziarie, offrendo quindi a tutti la possibilità di entrare all'interno di un sistema di controllo clinico che avesse anche valenza scientifica ai fini dell'accertamento dell'efficacia del metodo in studio. Questo aspetto del problema ha determinato l'intervento della Corte costituzionale, inducendo il Governo all'emanazione del provvedimento attualmente in esame. Questo intervento, però, non può riaprire una discussione già avvenuta su una vicenda sicuramente nata male e gestita peggio. Su questo credo si sia largamente d'accordo...

DOMENICO GRAMAZIO. Finalmente lo dici!

FABIO DI CAPUA. ...anche perché, tutto sommato, la vicenda ha segnato una pagina non molto edificante della storia sanitaria e scientifica di questo paese; una

vicenda per certi aspetti raccapricciante, commentata non positivamente anche dalla comunità scientifica internazionale. Però, al di là della conclusione cui quella vicenda è giunta con l'emanazione del primo decreto-legge e la sua conversione, il provvedimento attuale non consente di ritenere realizzata una sorta di rivincita sul principio della libertà di cura nel nostro paese. Questa, che è la legittima posizione politica di alcune forze che si battono per la realizzazione di quel principio, deve comunque fare i conti con il ruolo, dovuto da parte dello Stato, del Governo e del ministero, di garantire l'efficacia dei prodotti messi a disposizione dei cittadini per il trattamento delle loro patologie, la cui copertura di spesa ne rappresenta sostanzialmente la legittimazione concreta.

Quindi, l'intervento della Consulta che ha prodotto questo decreto non è una riapertura del dibattito sulla libertà di cura, né significa imporre al ministero il sottrarsi ad un ruolo istituzionale, dovuto, di verifica dell'efficacia dei trattamenti, di cui solo la verifica sostanziale può consentire poi una copertura di ordine finanziario. Diciamo, quindi, che l'intervento è servito a creare una equiparazione di trattamento tra soggetti simili, ossia a ripristinare e riaffermare un principio di pari opportunità tra pazienti che vivono un'identica situazione clinica per l'accesso agli studi osservazionali, che risultano così sostanzialmente allargati e che, probabilmente, anche attraverso questa misura saranno in grado di offrire un contributo scientifico più valido, grazie alla campioratura più ampia. Non a caso le situazioni cliniche previste ed i centri accreditati per l'espletamento di questi studi osservazionali sono rimasti gli stessi, quindi in effetti si tratta esclusivamente di un allargamento delle maglie, nel senso di non discriminare i pazienti di fronte a questo problema.

Raccogliamo l'invito ad una valutazione non pregiudiziale, non faziosa di questa materia, come di tante altre, sulle quali sicuramente non è opportuno un confronto serrato, che spesso ha raggiunto

toni particolarmente accesi. Certamente, la solidarietà non appartiene solo ad una parte politica, questo è evidente, e credo si tratti di un concetto ormai largamente superato, anche se nei programmi delle forze politiche gli impegni finanziari a sostegno di certe misure possono essere anche differenziati. Questo è un problema di articolazione, di compatibilità, che è frutto anche di una legittima cultura politica differenziata, tuttavia l'appropriazione esclusiva di un intervento nel sociale credo sia sostanzialmente sbagliata e non è certo l'approccio che vogliamo dare a questo tipo di problema.

Prendo atto, ripeto, di tutte le considerazioni puntuali e approfondite che il relatore ha fatto, anche in merito alle correzioni che sono state apportate in Commissione, soprattutto in riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento e al tentativo di superare una misura d'incremento dei *ticket* sanitari, che aveva visto anche larga parte della maggioranza perplessa e sostanzialmente orientata ad una correzione in tal senso del provvedimento.

Intendo concludere il mio intervento dichiarando che la nostra parte politica è sostanzialmente favorevole all'approvazione di questo provvedimento. È infatti opportuno che si giunga rapidamente alla sua conversione in legge, in quanto chiudendo la storia di questo provvedimento si potrà anche concludere questa vicenda un po' distorta e confusa, con invasioni di campo tra istituzioni, piazza e politica, in merito ad un problema sul quale la parte scientifica, sana, corretta, neutrale, deve necessariamente avere l'ultima parola.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gramazio. Ne ha facoltà.

DOMENICO GRAMAZIO. Signor Presidente, innanzitutto vorrei rivolgere un ringraziamento al relatore, per il modo in cui ha voluto introdurre questo provvedimento, pur non condividendo con lui le scelte fatte in merito al decreto-legge n. 23 del 1998.

Sicuramente questo è un momento di maggiore attenzione, di maggiore calma

ed anche di maggiore riflessione ed il relatore lo ha dimostrato: lo ringraziamo di ciò, oltre che del lavoro svolto. La XII Commissione ha inteso adoperarsi per ammorbidire un po' i toni di una polemica che quando riguarda i problemi della vita è sicuramente importante e valida. Noi riteniamo che il fatto di dover affrontare oggi in Assemblea quello che ieri chiamavamo il decreto-legge Bindi n. 23 e che oggi chiamiamo il decreto-*bis*, sia un po' la dimostrazione di ciò che dicevamo nel dibattito in Commissione. È poi quello che la XII Commissione sentiva nell'ambito di quel dibattito. C'era la necessità di un'apertura su quel decreto, c'era la necessità che non fosse blindato, come invece il ministro della sanità — non credo le forze politiche della Commissione — voleva imporre alla maggioranza del Parlamento. Va dato atto, però, che da parte di tutti noi vi è stata un'attenzione particolare; come osservava poc'anzi l'amico Guidi, ognuno si deve assumere le sue responsabilità, anche quella di aver creato sul problema Di Bella il muro contro muro, un conflitto che non è stato solo istituzionale ma ha coinvolto anche la gente che spera e sogna di trovare qualcosa che salvi dal male del secolo.

Abbiamo allora delle responsabilità: intanto quella di riportare il dibattito nelle sedi istituzionali. Voglio per questo ringraziare il presidente della XII Commissione che, interpellato da me sulla necessità di ascoltare in Commissione il professor Di Bella, sentiti i capigruppo della Commissione, ha accettato quella richiesta: fu il primo momento di dialogo, il primo momento per far cadere il muro che qualcuno all'interno del ministero aveva creato anche intorno al ministro. Non voglio dire che quella della contrapposizione sia stata una scelta personale di Rosy Bindi: credo che non sia così, spero che non sia così. Vi sono stati interessi, cari colleghi, vorrei dire « brutti interessi » di qualcuno che non ha voluto confrontarsi, che ha preferito l'attacco diretto verso il professore, che in quel momento

(lo dissi in Commissione e lo ripeto in aula), se fosse stato messo a paragone con Di Pietro, avrebbe vinto uno a zero.

Chi ha creato questo conflitto nato fuori dalle istituzioni, se non la volontà politica di chiudere a qualsiasi esperienza, a qualsiasi ventata nuova? Non siamo qui per dire che la cura Di Bella sia il toccasana, sicuramente no; siamo invece qui per esprimere una volontà politica, ma più che politica morale, favorevole alla libertà di cura, a cui tutti dobbiamo attenerci per darle l'espressione più ampia.

Non siamo fra coloro che vogliono criminalizzare gli assessori regionali alla sanità che, sentendo le esigenze della strada, della piazza, dei cittadini, hanno compiuto una propria scelta, assumendosi una responsabilità, cari amici, perché nello stesso momento in cui hanno compiuto quella scelta si sono assunti una responsabilità non solo politica ma anche amministrativa, per come vengono investiti i soldi del loro bilancio. Non sono quindi per la loro criminalizzazione, anzi sono per dire grazie a quanti hanno voluto occupare uno spazio che, guarda caso, è stato lasciato vuoto non dal Parlamento ma dal ministro della sanità. Se infatti i pretori d'assalto, i magistrati, tutti sono intervenuti, è stato perché vi è stato un vuoto, che era sempre più evidente quando dall'altra parte i « padroni del vapore », i padroni dell'altra cura hanno cominciato a criminalizzare il professor Di Bella. Non voglio ricordare i nomi e i cognomi di chi l'ha fatto.

Non voglio ricordare ciò che hanno detto, perché ognuno di noi legge e segue attentamente i giornali e sa che cosa è avvenuto. Ho portato qui *L'Espresso* della settimana scorsa, che contiene un ampio servizio sulla cura Di Bella e sul personaggio Di Bella, mettendo insieme i grandi giornalisti e commentatori televisivi, coloro i quali con l'incontro con Di Bella hanno ottenuto il massimo dell'*audience*. Cito Bruno Vespa, ma potrei ricordare anche Santoro e tutti coloro che hanno

saputo individuare in questo problema un risvolto giornalistico e lo hanno fatto in modo valido.

Qualcuno l'altra volta ci ha accusato di avere voluto strumentalizzare, in questo dibattito, il problema o la cura Di Bella. Quando il ricercatore, l'uomo ha chiesto a tutte le forze politiche di prendere posizione, alleanza nazionale ha inteso farlo, non dicendo che la cura Di Bella è la cura di destra e le altre sono cure di sinistra; questo tipo di polemica la lascio a qualche piccolo commentatore, più che a qualche giornalista, direi a qualche piccolo « pen-nivendolo ». Noi abbiamo inteso invece prendere le difese e attendere, anche dalla sperimentazione, delle risposte. Ma la sperimentazione non può essere falsata da chi ha altri interessi, la sperimentazione non deve essere falsata da chi ha altri interessi. È attesa da tutti, e anche da noi, in modo particolare per sapere se ci sia la pur minima possibilità di qualche salvezza.

Qualche giorno fa, il figlio del professor Di Bella, il dottor Giuseppe Di Bella, incontrando il presidente di alleanza nazionale ha chiesto ad alleanza nazionale di scendere in difesa della sperimentazione, per non permettere a qualcuno — ben identificabile, gentile sottosegretario, negli apparati delle grandi strutture sanitarie — di tentare di criminalizzare ancora oggi la cura Di Bella. Quando invece si è voluto « blindare » questo decreto, non si è voluto dare la possibilità al Parlamento di affrontare le diverse sfaccettature di questo problema e di poterlo risolvere prima che la Corte dichiarasse, come poi è avvenuto, la incostituzionalità di alcune parti di quel provvedimento. Noi lo avevamo detto qui; ritenevamo che, così come formulato, il decreto-legge n. 23, il decreto Bindi, fosse incostituzionale. Esso poneva in contrapposizione gli stessi malati, creava una situazione di conflitto tra i malati che potevano usufruire della cura e quelli che invece non erano stati scelti, non erano stati estratti, non avevano la possibilità di usufruire della cura.

Oggi questo decreto non salva il decreto-legge n. 23. Non è un decreto aperto

come noi volevamo e pone anzi ancora problemi a coloro, operatori della sanità, che si devono interessare del caso. I problemi sono di coscienza e sono anche tecnici. E l'ordine professionale non difende i medici che fanno una determinata scelta. Qui non voglio fare polemica, perché l'abbiamo già fatta, con il presidente dell'ordine, molto attento ad altre cose, a colpire i medici e non a difenderli; potrei fare l'esempio di quel che è avvenuto qualche giorno fa in un ospedale romano, ma non voglio farlo.

Sono contento, invece, di apprendere oggi dalla stampa e dai comunicati di alcune aziende ospedaliere di Roma che finalmente sono stati riconosciuti in alcune strutture pubbliche i luoghi nei quali si può usufruire della cura Di Bella. È un passo in avanti. È questo che vogliamo, non la contrapposizione, non la lotta fra bande: bande che hanno privilegi contro altre bande che invece non hanno privilegi.

Siamo qui a ricordare a noi stessi che avevamo fatto degli appelli, che oggi rilanciamo: si consenta di poter scegliere liberamente la cura a chi vuole usufruirne. Certa stampa, invece, cerca di ricreare un clima di intolleranza (mi riferisco a *L'Espresso* della scorsa settimana); quel clima porterebbe di nuovo qui, a piazza Montecitorio ed a piazza Colonna, decine di migliaia di persone a protestare, a difendere la cura, senza nemmeno conoscerla esattamente, comunque trascinati dall'arroganza di qualcuno che non vuole permettere ad altri di compiere una libera scelta, la libera scelta della cura.

A nome di alleanza nazionale esprimo insoddisfazione su questo decreto Bindi-bis, anche se rappresenta un piccolo passo in avanti: è un tentativo di riportare tranquillità. Ma in realtà il decreto Bindi-bis non è sufficiente per arrivare alla tranquillità, a causa del ministro. Ricordiamo che, quando ci fu la manifestazione qui a Roma, il ministro, invece di ricevere le delegazioni, preferì correre a tentare di fare l'accordo con il professor Di Bella. Poi dichiarò che i problemi erano risolti,

che tutto era risolto, che le cose sarebbero andate in modo differente. Ma purtroppo non ha saputo mantenere questo impegno.

Un grande quotidiano di oggi riferisce che la popolarità dell'onorevole Rosy Bindi è molto calata.

FABIO DI CAPUA. Non è mai salita, per essere onesti...

DOMENICO GRAMAZIO. Effettivamente non è mai salita. Forse è salita quando l'amico e collega Sgarbi la chiamò in un certo modo: in quella occasione la popolarità salì vertiginosamente...

Si parla di sanità malata: precipita la popolarità della Bindi; in un anno dal 21,6 per cento è passata al 3,1 per cento. Sicuramente si tratta di malasania. Ma il ministro paga anche questa contrapposizione al tentativo del professor Di Bella, dei suoi ricercatori e di quanti...

ARMANDO VENETO. Mi iscrivo a parlare, Presidente!

DOMENICO GRAMAZIO. Finalmente il dibattito riporta maggiore attenzione sul problema di cui ci stiamo occupando.

ENNIO PARRELLI. Chiedo di parlare, Presidente!

DOMENICO GRAMAZIO. Nessuno dei due colleghi si chiama Bindi: quindi non capisco perché su un argomento del genere si voglia parlare per fatto personale.

ENNIO PARRELLI. Nessuno ha parlato di fatto personale!

DOMENICO GRAMAZIO. Sto dicendo quello che voglio! Quando parlerai, potrai dire quello che vorrai!

PRESIDENTE. Onorevole Gramazio, si rivolga alla Presidenza.

DOMENICO GRAMAZIO. Ma lei non mi faccia interrompere, Presidente!

Sicuramente — dicevo — la popolarità della Bindi è calata, sia per motivi di

malasania nelle nostre regioni sia anche per la contrapposizione sulla salute e sulle scelte che vanno compiute in rapporto alla salute. Tutto questo ha fatto in modo che la sua popolarità finisse sotto le sue scarpe.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cè. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Presidente, sicuramente il provvedimento sulla multiterapia Di Bella diventerà emblematico della XIII legislatura. È un problema molto complesso e penso che nessuno in questo Parlamento potesse chiedere al ministro attualmente in carica una soluzione provvidenziale, per avere una risposta in tempi rapidi.

Si chiedeva, comunque, che fosse affrontato in modo corretto dal punto di vista politico. Così purtroppo non è avvenuto. La cronistoria della vicenda testimonia quanti e quali errori sono stati fatti dal ministro.

Vi è stato un ritardo colpevole nell'intervento, quando già il fenomeno aveva creato aspetti di emergenza sociale; vi è stata una latitanza nel momento in cui gli organismi chiamati a dare una risposta tecnica ai quesiti che il ministro aveva avanzato — il consiglio superiore della sanità e la commissione unica del farmaco — dettero una risposta negativa in ordine al metodo Di Bella. Dietro tale posizione, a nostro avviso, vi sono sempre stati interessi di parte, come ha già accennato l'onorevole Gramazio.

In ogni caso, l'aspetto dell'emergenza sociale non poteva e non doveva essere sottovalutato. Se si era avuta la forza di osteggiare la sperimentazione, non si sarebbe dovuto fare marcia indietro ed il ministro Bindi avrebbe dovuto portare avanti la sua idea, suffragata dalle valutazioni degli organi tecnici che aveva consultato: non avrebbe dovuto cioè neanche iniziare la sperimentazione. La sua coerenza di ministro l'avrebbe dovuta indurre ad un atteggiamento di questo genere.

Sappiamo, invece, che la sperimentazione è stata avviata a furor di popolo. In

questo caso il ministro non si è posto in posizione neutrale, non ha fatto da arbitro in una sperimentazione che dovesse svolgersi in maniera corretta. Non ha richiamato, per esempio, quanti partecipavano ad essa nel momento in cui hanno lasciato trapelare all'esterno informazioni che avrebbero potuto distorcere la qualità della sperimentazione medesima.

Durante l'esame del precedente decreto-legge abbiamo condotto una grande battaglia per sostenere i punti cui ho appena fatto riferimento. Ci sembrava che alcune parti di quel provvedimento presentassero aspetti di incostituzionalità. Non ci è stato dato ascolto ed allora ci troviamo qui, per l'ennesima volta, a sanare una parte di quei motivi di incostituzionalità, segnalati proprio dalla Corte.

Il vecchio decreto-legge prevedeva, nella relazione tecnica, una durata della sperimentazione di tre mesi. Questo ci conferma l'approssimazione del ministro nel valutare le esigenze cui deve corrispondere una sperimentazione seria.

I dubbi sollevati poi dai TAR e dal Consiglio di Stato hanno portato alla sentenza della Corte costituzionale che sana alcuni aspetti inaccettabili.

Nel leggere il dossier predisposto dal servizio studi della Camera stupisce notare che si sia scomodato il Presidente del Consiglio, coinvolgendo l'Avvocatura dello Stato, a difesa del ministro Bindi e del decreto precedentemente emanato. Ne è uscito malamente, perché la Corte costituzionale gli ha dato torto. Non si comprendono le ragioni di tanta ostinazione di fronte a richieste che vengono dal Parlamento, dai cittadini, da organi amministrativi dello Stato, i quali pongono alcuni rilievi fondati.

Questo Governo, che si è voluto presentare come attento alle esigenze dei ceti sociali deboli, alla fine, nei comportamenti concreti, utilizza tutti i mezzi disponibili per evitare di dare risposte costituzionalmente adeguate ai cittadini.

La stessa cosa ha fatto, logicamente, la regione Emilia-Romagna. Quest'ultima, che rappresenta nel nostro paese un po'

l'avanguardia della mentalità del centro-sinistra, voleva addirittura inibire la possibilità della Corte costituzionale di « deliberare » riguardo a questo argomento.

Sulla sperimentazione già in atto non possiamo dire altro che essa è gestita male. Ho già accennato alle indiscrezioni riportate ogni giorno dai giornali. Mi riferisco, in particolare, a quelle concernenti l'inefficacia assoluta dello studio retrospettivo fatto da una ricercatrice del centro di Aviano, in merito alla quale riteniamo che il ministro Bindi sarebbe dovuta intervenire censurando almeno certe dichiarazioni. Il fatto che un eminente esponente della ricerca abbia fatto certe dichiarazioni mentre è in corso la sperimentazione significa inficiare di fatto gli stessi risultati della sperimentazione. Sappiamo inoltre, in base a delle voci dissonanti, che quello studio retrospettivo era stato fatto sulla base di un ventesimo del campione messo a disposizione. Il che, mi si consenta di dirlo, fa sorgere molti altri dubbi sulla neutralità del Ministero e di chi sta conducendo la ricerca nei confronti di questa sperimentazione.

Sappiamo che vi sono stati episodi documentati di dissuasione di pazienti dal proseguire la cura; sappiamo che c'è stato di fatto un reclutamento insufficiente di questi pazienti. Ciò è in evidente e stridente contrasto con il fatto che noi continuamente, nei nostri collegi, veniamo a contatto con gente che non sa dove rivolgersi e ha difficoltà a contattare i centri che fanno sperimentazione.

Dalla relazione allegata al presente decreto-legge sappiamo che, in effetti, dei 1.600 pazienti che dovevano seguire lo studio osservazionale ne sono stati reclutati solo un terzo. Vorrei pertanto chiedere al sottosegretario e al ministro di dirci per quale motivo ciò sia avvenuto, dal momento che sappiamo tutti che in Italia ci sono 20 mila persone che seguono questa multiterapia. Una parte di esse segue una terapia che rientra nei protocolli concordati con Di Bella, ma nonostante ciò non può essere inserita in queste sperimentazioni.

Non parliamo poi della dichiarazione rilasciata dal presidente della federazione dell'ordine dei medici! Questi ha avuto un'« uscita » veramente vergognosa. Penso sinceramente che le dimissioni di questo presidente Pagni siano il minimo che si possa chiedere nel momento in cui, di fronte ad un ennesimo decreto-legge che evidenzia un profilo assolutamente incostituzionale (quello della copertura finanziaria fatta attraverso l'aumento dei ticket), questo signore, affiancandosi al ministro Bindi, ci viene a dire che ciò è giusto e corretto e, visto che c'è questa pressione da parte dell'opinione pubblica, che è la parte più debole della stessa che deve pagare il costo aggiuntivo di questo allargamento della sperimentazione.

Il risultato lo vediamo tutti e ad esso ha già fatto cenno il collega Gramazio: è un discredito delle istituzioni e del ministro, *in primis*. È inutile che i colleghi si allarmino ed intendano intervenire a difesa del ministro Bindi! Per questioni concrete e per tanti altri motivi, la popolarità del ministro Bindi è ormai sotto i tacchi. Il ministro, infatti, viene attaccato dagli stessi organi dello Stato che hanno una funzione di natura tecnica.

Sulla riforma della sanità l'antitrust ha sollevato dei rilievi inoppugnabili, che il ministro farebbe bene a tenere in debita considerazione, riguardo all'assoluta mancanza di concorrenza e di competizione all'interno del sistema sanitario nazionale.

I pazienti sono tuttora allo sbando e neanche questo decreto-legge risolve i loro problemi reali, e difficilmente potrà dare una risposta adeguata alla situazione in cui essi stessi versano.

Oltre tutto i farmaci non si trovano. È un problema di cui si parla poco, però, nonostante tutte le misure adottate e nonostante la decisione secondo la quale l'istituto militare dovrebbe garantire l'approvvigionamento dei farmaci, spesso questi non si trovano, anche perché le procedure inerenti alla prescrizione dei farmaci sono complesse e non in linea con le competenze attuali dei medici di base.

Per quanto attiene al decreto-legge in esame, devo dire che reputo vergognoso il

parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, che non riesco a capire, a questo punto, che senso abbia. Noi della Commissione affari sociali non abbiamo una competenza, una preparazione adeguata né l'abitudine ad affrontare i profili di costituzionalità dei provvedimenti, ma la Commissione affari costituzionali deve fare solo questo. Ebbene, essa non ha sollevato alcun rilievo sul decreto-legge precedente, con gli esiti a tutti noti: mi riferisco alla sentenza della Corte costituzionale. Inoltre, essa non ha sollevato alcun rilievo sul provvedimento in esame, eppure lo aveva già preso in esame quando si prevedeva l'aumento dei ticket. Come è possibile che una spesa aggiuntiva riguardante una sperimentazione, uno studio osservazionale su malati tumorali, possa essere addebitata ad altri malati senza ledere, per lo meno, l'articolo 3 della Costituzione, che dice che i cittadini sono tutti uguali davanti alla legge? Pertanto, tale sforzo, ammesso che vi fosse realmente bisogno di una copertura finanziaria, cosa della quale dubitiamo, avrebbe dovuto essere affrontato in modo diverso.

Anche l'onorevole Scantamburlo si è soffermato sulla questione, ma devo dire che riteniamo che anche il paziente che ha già ricevuto varie cure, tra le quali la chemioterapia, non possa essere abbandonato a se stesso, dal momento in cui queste terapie si rivelano inefficaci, fino all'esito finale, vale a dire alla morte del paziente stesso. In ogni caso, questo deve essere seguito con qualche altra terapia, per lo meno con quelle contro il dolore e con terapie palliative. Ad ogni modo, la cura di questo malato presenta sempre un costo per il sistema sanitario nazionale.

Ebbene, il costo della multiterapia Di Bella non è particolarmente rilevante, come è stato chiarito dalla relazione tecnica, perché si aggira intorno alle 100 mila lire al giorno o poco più. Quindi è un costo che, anche in rapporto ad altre terapie contro il dolore, non sembra esorbitante.

Il provvedimento, dunque, presentava dei profili di incostituzionalità, ma la Commissione affari costituzionali non li ha minimamente rilevati.

Mi vorrei soffermare su una ulteriore questione, perché purtroppo gli organi di informazione non prestano alcuna attenzione a quanto facciamo noi della lega nord per l'indipendenza della Padania. Penso facciano male, perché per molti aspetti i provvedimenti approvati dalle Camere vengono migliorati proprio da noi, anche se spesso se ne prende il merito qualche altro gruppo politico che si appropria dei nostri emendamenti. Nel caso cui ho appena fatto riferimento è avvenuto proprio questo, anche se gli organi di informazione non hanno riportato alcunché. Vorrei ricordare, infatti, che la lega nord è stata la prima a presentare un emendamento concernente tale questione in Commissione.

Ad ogni modo, siamo abituati a non rivestire alcun ruolo sui *mass media* di questa Italia.

Per quanto riguarda altri aspetti, il riferimento all'attribuzione dei costi per gli studi osservazionali ci è sembrato fin dall'inizio come facente parte di un atteggiamento vendicativo del ministro Bindi. Si dice: voi opinione pubblica, voi malati, voi cittadini premete su di me; io mi defilo dalla situazione, vedetevela tra di voi: metto i malati contro i malati. Da un ministro della Repubblica non ci si aspetterebbe un atteggiamento così irresponsabile.

Anche in questo decreto-legge, ad esempio, manca la precisazione della durata della sperimentazione. Sono dovute arrivare sollecitazioni anche in questa direzione per far sì che il ministro, in un futuro prossimo, definisca tale durata. Tra l'altro, sono state inserite norme a nostro parere estremamente farraginose. Mi riferisco alla disposizione che prevede che il medico curante, una volta stabilito che il paziente non possa avere un trattamento tradizionale autorizzato dal ministero e ritenuto efficace per la terapia tumorale, possa di fatto consentire che il paziente sia inserito nella multiterapia Di Bella. I

centri disponibili a somministrare questa terapia sono tenuti a farlo, salvo che il responsabile del centro stesso non dichiari, con motivazione scritta, che non condivide questa scelta.

In tal caso però, il centro è costretto, né più né meno, ad applicare questa terapia sotto la responsabilità del medico curante. Anche questa impostazione può creare profili giuridici difficilmente sostenibili. Innanzitutto il medico curante può entrare in ospedale e seguire la terapia: è il minimo che possa fare per monitorarla realmente; ma può entrare solo come osservatore e se è gradito, poiché nulla vieta che possa incontrare difficoltà ad accedere negli ospedali. Dubito che in questo caso egli possa monitorare veramente la terapia.

In secondo luogo, nel momento in cui il responsabile del centro non voglia somministrare la terapia, viene costretto a farlo ugualmente da questa norma; essendo responsabile del centro, penso che su di lui possano ricadere senz'altro anche le responsabilità per eventuali effetti collaterali, che pensiamo non ci siano ma che potrebbero anche verificarsi. Anche sotto questo profilo, quindi, quanto previsto dal decreto-legge è difficilmente sostenibile: nei nostri emendamenti cerchiamo di sanare questa situazione.

C'è poi un altro aspetto su cui ci sentiamo di essere almeno parzialmente in disaccordo con la sentenza della Corte costituzionale e non perché siamo esperti costituzionalisti, ma perché sappiamo che la Corte dà di fatto risposte a richieste incidentali provenienti da soggetti che hanno un interesse legittimo nel sostenerle. A nostro parere in casi come questo, in cui si è iniziata una sperimentazione senza che vi fossero i presupposti, si è adottata una scelta doverosa ma in deroga alle procedure normali della sperimentazione; lo si è fatto perché esisteva, o si presupponeva esistesse, un *fumus* di efficacia dei farmaci in questione, il quale, oltre che essere documentato da terapie che ormai proseguono da molti anni, era supportato anche dallo studio retrospettivo iniziale che era stato condotto e da

pubblicazioni scientifiche non tanto di Di Bella ma di altri autorevoli studiosi internazionali.

Costoro nelle ultime pubblicazioni hanno ribadito che in tutti i tumori per i quali si registra la presenza di recettori 2SS e 5SS vi è sicuramente un'inibizione della moltiplicazione cellulare, per cui esiste davvero un *fumus* di efficacia.

È stata avviata questa sperimentazione, però solo per un certo numero di pazienti e concordando certi protocolli, cadendo così forse in un errore di sottovalutazione del problema (credo che in questo errore sia incorso lo stesso professor Di Bella). Ora invece si intende ampliare la sperimentazione a tutti i pazienti con questa patologia. Bene ha fatto il ministro Bindi ad assumere questa decisione, poiché gli articoli 3 e 32 della Costituzione, ai quali si fa riferimento per tutti gli otto protocolli da applicare ai pazienti non in grado di pagarsi la terapia. L'articolo 32, non dimentichiamolo, sancisce il diritto alla cura degli ammalati nonché alle cure gratuite per gli indigenti. A questo punto però mi sento in obbligo di rivolgere la seguente domanda: una patologia tumorale è qualcosa per cui lo Stato può intervenire in modo discrezionale? Penso proprio di no, perché, nonostante i grossi risultati raggiunti negli ultimi anni sotto il profilo della ricerca, un ammalato di tumore vede la morte a distanza ravvicinata e quindi lo Stato deve provvedere. Se dunque provvede per i pazienti inseriti negli otto protocolli, perché, dal momento che vi è quello che abbiamo definito *fumus* di efficacia e dal momento che l'articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute, quei malati di tumore che non possono essere inseriti nei protocolli, che già seguono la terapia Di Bella ovvero si sono sottoposti ad altro genere di terapia di tipo tradizionale senza però raggiungere risultati validi non possono essere assistiti dallo Stato? Perché le terapie di cui hanno bisogno non devono essere a carico dello Stato almeno fino al termine della sperimentazione? Non vorrei sbagliarmi, ma penso che un ricorso incidentale alla Corte costituzionale sotto

questo profilo possa ottenere una risposta positiva. Ne parleremo fra qualche mese.

Quanto all'emendamento « scippatoci » dal collega Scantamburlo, esso contiene un errore: che fine faranno i 18 miliardi che in ogni caso il Ministero della sanità introiterà per ripianare il deficit derivante dalla spesa farmaceutica? Il relatore ha già anticipato che non potranno essere restituiti. Per quale motivo? Davvero rimango allibito in certe occasioni, anche se la mia breve esperienza parlamentare mi ha confermato che in quest'aula lo Stato di diritto è un concetto alquanto vago ed aleatorio, nel senso che viene interpretato a discrezione, anzi è a discrezione pura di chi gestisce il potere. È quest'ultimo che decide quando i cittadini devono pagare le tasse e per quanto tempo e poi, dal momento che la restituzione di soldi indebitamente introitati è particolarmente difficile, si fa finta che il problema non esista, vengono sanati gli effetti del decreto e tutto viene risolto così. Non è un modo giusto di procedere perché in questo modo i cittadini non solo avranno nausea della politica ma odieranno i politici. Anche in questo caso, nonostante la complessità del compito, il ministro deve assumere l'impegno (presenteremo un emendamento al riguardo) di restituire i soldi ai cittadini che li hanno indebitamente versati.

Che sia difficile da fare, che non sia mai stato fatto, non ci interessa niente; noi, come rappresentanti del popolo vero — non di quello di cui si parla solo in maniera demagogica — e dei cittadini che vogliono risposte concrete, chiediamo formalmente questo!

Rivolgendomi al ministro Bindi, che è ben rappresentata questa mattina dal sottosegretario Bettoni Brandani, vorrei rilevare che si dice sempre che per far politica siano necessarie tre doti: la testa, il cuore ed il carattere. Sulla « testa » non mi voglio esprimere, perché sarebbe da parte mia maleducato e sgradevole. Sul « carattere » credo che il ministro Bindi ne abbia da vendere: è un carattere però che alcune volte trascende nell'arroganza. Nonostante lei sottolinei sempre la propria

estrazione popolare, cattolica ed attenta ai ceti sociali deboli, riguardo al « cuore » credo che il ministro Bindi meriti un 2 (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4996)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Scantamburlo.

DINO SCANTAMBURLO, *Relatore*. Vorrei dire ai colleghi intervenuti nel dibattito che li ringrazio e che apprezzo la grande disponibilità manifestata da ciascuno di loro ad un confronto sereno ed oggettivo. Tale disponibilità è stata oggi affermata e spero che si manifesti effettivamente anche nell'esame degli emendamenti che avrà luogo la prossima settimana.

Mi pare importante che sia stato detto e recepito da ciascuno che non possano esservi contrapposizioni e faziosità nell'esame del testo e nei rapporti politici reciproci in questa sede. Non spetta a me difendere il ministro Bindi, ma vorrei soltanto rilevare che non è un sondaggio di un giornale — un presunto o effettivo sondaggio — a stabilire il livello di apprezzamento di noi politici presso i cittadini rispetto alle scelte che facciamo. Non vado a ricordare le strumentalizzazioni politiche e le prese di posizioni clamorose e demagogiche rispetto alla conduzione di un problema che richiede grande senso di responsabilità, anche al prezzo dell'impopolarità in certi momenti. Sottolineo che nel caso di specie di mezzo c'è la salute; anzi, la vita delle persone! Credo allora che, più che riaprire le polemiche ed approfittare di questo decreto-legge per spostare il dibattito a livello politico generale, se sono valide le premesse, varrebbe la pena di affrontare il tema specifico e di attenersi ad esso.

Rivolgendomi al collega Cè, vorrei dirgli che quell'emendamento...

DOMENICO GRAMAZIO. Rubato!

DINO SCANTAMBURLO, *Relatore*. Non posso accettare assolutamente né di diventare uno scippatore né altro, perché semplicemente non è vero.

Quando mi è stato affidato l'incarico di relatore, mi sono immediatamente mosso di intesa con il Governo e presso gli uffici per modificarne alcune parti e in particolare per trovare una copertura finanziaria alternativa.

ALESSANDRO CÈ. Di intesa con il Governo, addirittura!

DINO SCANTAMBURLO, *Relatore*. Ho cercato, ho chiesto ed ottenuto l'intesa con il Governo. In ogni caso, poi sentiremo al riguardo l'opinione del rappresentante del Governo.

Questo argomento della copertura finanziaria alternativa in sede di Commissione è stato fatto presente da più parti politiche, della maggioranza e dell'opposizione. Ricordo che nella mia relazione iniziale ho sostenuto che, per mia convinzione e tenuto conto di quello che era emerso, ero impegnato con il Governo a trovare una copertura finanziaria alternativa; cosa che si è poi verificata. Dico questo nel rispetto e nell'apprezzamento del modo in cui lei, onorevole Cè, svolge il suo lavoro.

Per quanto riguarda la restituzione dell'aumento del ticket, è difficile dire che sia stato indebitamente percepito; il ticket esiste, è istituito per tutti i cittadini, ovviamente quando si deve ricorrere all'acquisto del farmaco viene applicato in maniera concreta. Sul piano di principio ciò può anche avere una sua giustificazione, che riconosco, credo però che, se guardiamo all'aspetto pratico, organizzativo e operativo, anche alla luce di altri provvedimenti del passato che probabilmente molti ricordano, divenga nei fatti ingestibile. Mi permetto anche di dire, senza nulla togliere al discorso di princi-

pio, che per fortuna si tratta di un aumento molto lieve e per un periodo limitato. Capisco che ciò non elimini la questione di principio, però sul piano pratico mi pare difficilmente gestibile.

Con queste osservazioni sono certo che insieme, la settimana prossima, potremo esaminare gli eventuali emendamenti, nell'attesa che la sperimentazione dia quei risultati di efficacia e di oggettività che la popolazione, i malati per primi, la comunità scientifica e tutti noi ci attendiamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MONICA BETTONI BRANDANI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di intervenire, seppur brevemente, in un dibattito che ritengo di grande livello. Rivolgo anche un invito, per così dire, ai posteri, nel senso che credo dovremmo ritrovarci, quando l'emotività sul caso sarà attenuata, per riflettere insieme sulle lezioni che per tutti deriveranno da questa vicenda.

Il relatore ha già bene espresso i presupposti da cui origina il decreto-legge, in ottemperanza di una sentenza della Corte costituzionale, espressa nella legittimità piena di un organo di tale livello, a cui noi abbiamo dato seguito. Come è noto — credo di non dire niente di sconvolgente, ma anzi di ripetere in questa sede quello che nel tempo abbiamo sostenuto — la nostra posizione su questa vicenda, la posizione del Governo, del ministro della sanità, è stata quella di difendere un principio che sta alla base del servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda l'erogazione dei farmaci a totale o parziale carico del servizio sanitario nazionale, che è valso ormai da molti anni come regola nell'ammissibilità da parte del servizio sanitario nazionale stesso, legato strettamente ad un giudizio di validità ed efficacia del farmaco o del trattamento. Questo è quanto fino ad oggi abbiamo fatto e crediamo giusto continuare a fare nel rispetto sia delle esigenze di sicurezza dei

cittadini, sia dell'esigenza di un corretto impiego di risorse pubbliche, che non sono illimitate.

Alla sperimentazione della fase due spetta proprio il compito di verificare la validità del metodo Di Bella attraverso l'indagine di varie tipologie di tumori di diversa gravità. Sulla base di questo se ne trarrà un giudizio di attività ed efficacia dal cui esito potrebbero o meno derivare altre possibili fasi di sperimentazione o di chiusura della stessa.

Quindi, il metodo seguito è quello della comunità scientifica nazionale e, soprattutto, internazionale. Vorrei ricordare che il National cancer institute of Bethesda già nel 1990, prima ancora di altri centri, si è dato regole precise per verificare le terapie oncologiche non convenzionali, prevedendo due strategie, lo studio di fase due e l'analisi retrospettiva dei casi. Il Ministero della sanità ha per l'appunto intrapreso entrambe queste strade, ognuna avente una valenza di tipo diverso, perché un conto è lo studio retrospettivo, anche nella validazione del farmaco, ed un altro è lo studio sperimentale che, ovviamente, ha una sua validità.

Metodo trasparente, quindi, e non brutte pressioni da parte di nessuno; piuttosto una metodologia di approccio di tipo scientifico, quale ci invita a seguire il mondo civile.

Esprimiamo un giudizio positivo sul lavoro svolto dalla Commissione. Il Governo aveva individuato in un modestissimo aumento del ticket una possibilità di copertura finanziaria, chiedendo solidarietà ad una fascia di cittadini indubbiamente consumatori di farmaci, non a categorie di malati gravi come quelli tumorali. Credo comunque che il lavoro che la Commissione ha svolto percorra giustamente una strada anche di maggiore equità. L'esecutivo, quindi, ha lavorato in questo senso e dà il suo consenso a questa operazione.

L'unica considerazione che desidero svolgere prima di concludere è la seguente. Ricollegandomi a quanto ho detto all'inizio, credo che solo quando il tempo avrà diluito le componenti emotive ed

anche — oserei dire — di strumentalizzazione politica che ancora, comunque, inevitabilmente persistono nella vicenda, qualunque sarà il suo esito, dovremmo riflettere insieme su molti aspetti: il rapporto tra medico e paziente, la crisi di credibilità del sistema assistenziale, le esigenze oggi profondamente mutate dei cittadini, la scarsa capacità comunicativa dell'apparato medico-scientifico, la conflittualità latente tra Stato e regioni sulla gestione della sanità, che è un altro aspetto importante, l'ingerenza di alcune autorità giudiziarie in materie di competenza, riteniamo, della comunità scientifica, sovvertendo regole importanti per definire ruoli e decisioni, alcune delle quali appartengono inevitabilmente alla sfera della politica.

L'invito, quindi, è proprio a lavorare su questo terreno, anche di conflitti etici, perché la vicenda Di Bella impone a tutti noi un atteggiamento di rigore e serietà.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3291 — Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione (approvato dal Senato) (5014) (ore 10,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 5014)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che le Commissioni VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per l'VIII Commissione, onorevole Leone Delfino, ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONE DELFINO, *Relatore per l'VIII Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge in esame, già approvato dal Senato lo scorso 23 giugno e che scadrà il 24 luglio prossimo, affronta il problema della proroga della deroga relativa ai parametri di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione.

In merito alle competenze dell'VIII Commissione, non sembrano esservi novità sostanziali rispetto ad una situazione che risale ai primi anni ottanta.

Da allora, e precisamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, emanato in ottemperanza alla direttiva comunitaria 76/160, si susseguirono una serie di decreti-legge, alcuni dei quali convertiti in legge con modificazioni, attraverso cui vennero inseriti elementi di deroga e momenti di verifica e di controllo territoriale.

Tutto questo fino al 1993, quando, con il decreto-legge n. 109, si stabiliva che, in attesa di una pur opportuna revisione della normativa di recepimento della direttiva comunitaria già menzionata, e in ogni caso per non oltre un triennio dall'entrata in vigore del decreto stesso, i parametri dell'ossigeno disciolto nelle acque di balneazione anziché tra 70 e 120 potessero essere compresi tra 50 e 170.

Ciò, naturalmente, purché in presenza di un costante e puntuale accertamento in grado di verificare la dipendenza di quanto riscontrato esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione.

È il caso di rilevare che, attraverso due altre proroghe, siamo arrivati alla fine del 1998. L'articolo 1 del decreto in esame infatti stabilisce di prorogare l'efficacia del decreto-legge n. 109 del 1993 fino al 31 dicembre del 1998.

Dato il contenuto del decreto n. 109 dell'aprile 1993, la proroga riguarda gli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, quelli nei quali si stabilisce la possibilità di derogare agli ordinari parametri riguardanti la presenza di ossigeno disciolto

nelle acque di balneazione e si determinano gli adempimenti da parte delle regioni che facciano uso di tale possibilità derogatoria.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 109 del 1993, infatti, impone alle regioni che si avvalgono della facoltà di deroga di comunicare, al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, il provvedimento di deroga al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente, indicando puntualmente i tratti di costa nei quali vengono applicati i valori limite, la durata di applicazione dei limiti stessi e le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza, adottato per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

La norma precisa, inoltre, che i valori limite indicati nell'articolo 1 si applicano a decorrere dal periodo di campionamento successivo, ferma restando la possibilità per le regioni di avvalersi dei valori limite nel corso della stagione balneare per tratti di costa precedentemente non interessati da fenomeni di eutrofizzazione, a condizione che vengano immediatamente attuati i programmi di sorveglianza di cui sopra e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

Infine, le regioni che esercitano la facoltà di deroga debbono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un rapporto dettagliato che evidenzi i risultati del programma di sorveglianza posto in essere e gli eventuali interventi realizzati nella lotta contro il fenomeno dell'eutrofizzazione.

In definitiva, si tratta di una proroga della sola deroga relativa all'ossigeno disciolto, cioè di un parametro che non mette in forse la salute pubblica, così come del resto il Governo ha assicurato in sede di seduta congiunta delle Commissioni VIII e XII, asserendo peraltro che altrimenti « il Ministero della sanità non avrebbe certo consentito l'adozione di un provvedimento quale quello in esame ».

È indubbio, invece, che il fenomeno di eutrofizzazione concorre notevolmente e negativamente a determinare la qualità delle acque di balneazione marine e lacustri, provocando a volte danni anche rilevanti all'ambiente, rispetto ai quali è sempre più pressante la necessità della ricerca di soluzioni radicali del problema.

I provvedimenti già presi, peraltro mai sufficienti, e l'impegno degli enti territoriali, in parte ancora carente, sono comunque destinati a dare risultati positivi in un periodo non breve, data la complessità del problema.

Ciò posto, ci sentiamo di sollecitare il Governo e lo stesso Parlamento perché da subito, e non in prossimità della futura stagione balneare, pongano allo studio e all'esame degli esperti in materia l'attuazione di interventi puntuali e strutturali capaci di debellare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

La proroga della deroga ai limiti in questione, oggetto di questo provvedimento, è del resto insita nella stessa direttiva comunitaria già citata, che si era mostrata sensibile al problema, a fronte di acque che si arricchissero naturalmente di alcune sostanze.

È proprio il caso dei nostri laghi e dei nostri mari dove, attraverso i fiumi, confluiscono abbondanti nutrienti, che tra l'altro concorrono a sviluppare una forte presenza algale e di ossigeno disciolto. Tutto questo non può significare la semplice constatazione del fenomeno o un interventismo appena sufficiente a garantire un posizionamento entro limiti comunque dilatati. Tanto si è fatto e ancora di più e più celermente si dovrà fare e, siamo certi, si farà per migliorare la qualità delle nostre acque di balneazione.

Con questa certezza, e non solo perché già nel centro dell'attuale stagione balneare, ci sentiamo, constatato anche il persistere del fenomeno di eutrofizzazione soprattutto nel medio-alto Adriatico e per evitare danni irreparabili al turismo e, quindi, all'economia del nostro paese, di raccomandare all'Assemblea l'immediata approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il relatore per la XII Commissione, onorevole Di Capua, ha facoltà di svolgere la relazione.

FABIO DI CAPUA, *Relatore per la XII Commissione*. Signor Presidente, correndo ovviamente il rischio di essere ripetitivo in alcuni passaggi, ricordo che stiamo esaminando il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 156 del 1998, già approvato dal Senato. Esso prevede la proroga al 31 dicembre di quest'anno delle deroghe concesse alle regioni in merito ai parametri di percentuale di saturazione dell'ossigeno disciolto nelle acque di balneazione, sulla falsariga di provvedimenti già adottati in passato ed anche l'anno scorso.

Il provvedimento nasce dall'esigenza di affrontare, con le dovute misure, un fenomeno che ha interessato in particolare le nostre acque di balneazione, a seguito dell'eccessivo apporto di determinate sostanze attraverso i flussi fluviali, che hanno determinato l'insorgenza del fenomeno biologico di una forte accentuazione della presenza di alghe nelle nostre acque. Il fenomeno è indubbiamente manifestazione del sovvertimento di un equilibrio ambientale e tuttavia, come osservava il collega Leone Delfino, è privo di patogenicità e nocività per l'uomo; esso, di per sé, è però elemento di grossa preoccupazione per gli operatori turistici, in quanto ne risente vistosamente la qualità delle acque di balneazione.

La deroga viene concessa per evitare il rigore applicativo delle misure adottate nel decreto del Presidente della Repubblica del 1988, che recepiva le direttive comunitarie e fissava parametri piuttosto rigidi; essa è relativa soltanto all'indice della percentuale di saturazione dell'ossigeno disciolto. Ricordiamo che il provvedimento ricalca le misure già previste in precedenti provvedimenti e si accompagna all'obbligo per le regioni di mettere in atto una serie di misure di intervento relative al monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione, con l'obbligo di riferire ai Ministeri competenti. Il provvedimento, quindi, non ha una pura funzione di

salvaguardia delle aspettative e delle esigenze economiche, anch'esse legittime, degli operatori turistici dei territori interessati, e vuole comunque avviare un processo di sensibilizzazione istituzionale e di attenzione operativa dei soggetti cui è deputata la funzione di controllo del fenomeno.

Favoriscono il fenomeno, oltre agli eccessivi apporti nutritivi dei fiumi, determinate condizioni, come i bassi fondali, le temperature elevate e lo scarso ricambio delle acque, per cui esso è peculiare di alcuni tratti della nostra costa, che sono peraltro a particolare valenza turistica. Il provvedimento quindi si rende necessario, ma va affrontato con l'auspicio che vengano comunque messe in atto misure forse ancor più energiche nei contenuti e nei tempi per raggiungere effettivamente l'obiettivo dell'eradicazione del fenomeno.

Va solo ricordato, comunque, che di recente sono state messe a disposizione delle risorse per realizzare una serie di interventi, anche di natura infrastrutturale, per ridurre l'arrivo nelle acque balneabili di azoto e di fosforo in quantitativi eccessivi. Esistono misure adottate anche nelle recenti leggi finanziarie, che hanno attivato specifici capitoli di spesa per realizzare tali progetti.

Credo doverosa una semplice citazione del parere del Comitato per la legislazione, che invitava a specificare meglio gli interventi previsti dai provvedimenti già richiamati. L'esigenza di giungere in tempi brevi all'approvazione definitiva di questo provvedimento, già approvato dal Senato, rende difficile una modifica, anche non sostanziale, del testo, anche perché un richiamo opportuno ai contenuti dei provvedimenti citati risponde in maniera soddisfacente alle esigenze poste dal Comitato per la legislazione.

Per le considerazioni svolte, anche ad integrazione di quanto brillantemente esposto dal collega Leone Delfino, mi associo nell'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MONICA BETTONI BRANDANI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo rinuncia ad intervenire in questa sede e si riserva di farlo nel prosieguo della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1246 – Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione (approvato dal Senato) (3467) e delle abbinare proposte di legge Anedda ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 106 della Costituzione (859) e Folena ed altri: Norme per la designazione di componenti laici all'Ufficio di consigliere di Cassazione (1209) (ore 10,57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione e delle abbinare proposte di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri: Norme di attuazione dell'articolo 106 della Costituzione e Folena ed altri: Norme per la designazione di componenti laici all'Ufficio di consigliere di Cassazione.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 3467)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito delle riunioni del 30 giugno e del 7 luglio 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

tempo per il relatore: 25 minuti;
tempo per il Governo: 25 minuti;
tempo per il gruppo misto: 35 minuti;

tempo per richiami al regolamento: 10 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato);

tempo per i gruppi: 4 ore e 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni/liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 31 minuti;

forza Italia: 40 minuti;

alleanza nazionale: 40 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 36 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 30 minuti;

UDR: 33 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 3467)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Parrelli.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Signor Presidente, mi limiterò a leggere la relazione, perché essa è, in maniera sintetica, opportuna e sufficiente a illuminare l'Assemblea sul problema, almeno per quanto atterrà alla discussione che avverrà successivamente, più complessa, anche in termini di partecipazione dei colleghi.

Il disegno di legge, presentato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stato approvato dal Senato il 20 marzo 1997.

Come è noto, l'articolo 106, terzo comma, della Costituzione prevede che « Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori ».

La II Commissione permanente giustizia ha approvato il testo come formulato dall'altro ramo del Parlamento sopprimendo i commi 3 e 4 dell'articolo 2. Su tale testo la XI Commissione permanente ha espresso parere favorevole senza osservazioni di sorta. La V Commissione permanente bilancio ha rimesso a quella di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 5, nel senso di precisare che l'applicazione della normativa non debba comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato privi di adeguata giustificazione. La I Commissione, pur esprimendosi in senso favorevole nel parere conclusivo, ha indicato due condizioni e due osservazioni.

La II Commissione ha proposto la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, che trova motivo di convincimento in diverse considerazioni; entrambi i commi tendono apparentemente a specificare i requisiti proposti dall'articolo 106 della Carta costituzionale ma, in realtà, sinergicamente comportano come conseguenza l'istituzione di una specie di corsia preferenziale, ovvero di privilegio, per i professori universitari e per coloro che ab-

biano esercitato funzioni giudiziarie per un periodo non inferiore a dieci anni. In secondo luogo il comma 2, se avulso dall'effetto sinergico sopra indicato, costituisce un superfluo e in certa misura inadeguato irrigidimento dei criteri valutativi espressi dall'articolo 106 della Costituzione. Questa norma, nella sua limpida e sufficiente indicazione, demanda al Consiglio superiore della magistratura il potere di designare i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio e iscritti agli albi speciali per le magistrature superiori, quando agli stessi siano riconosciuti meriti insigni.

Voler specificare quali siano detti meriti insigni con i particolari meriti scientifici o la ricchezza della esperienza professionale purché idonei ad apportare un contributo di elevata qualificazione professionale, o non dice nulla di più del dettato costituzionale, e allora è superfluo, ovvero dice troppo se diretto, come espressamente si dispone nel periodo successivo, ai fini valutativi dei parametri che si indicano e si collegano con il successivo comma 3.

Il comma 3, in effetti, istituisce — non è chiaro se paritariamente o con ordine di priorità secondo l'elencazione fattane ovvero in loro sommatoria bilanciata e con il prevalere di una sorta di anzianità di servizio, che sembra ispirarsi alla non laudata legge Breganze sull'accesso dei magistrati in Cassazione — alcuni elementi di specifica rilevanza di cui alle lettere a) e b), che sono nettamente ed esclusivisticamente a favore dei professori universitari, per i quali sia l'esercizio dell'attività forense sia l'insegnamento decennale costituiscono da soli o, a maggior ragione, congiuntamente un titolo di precedenza rispetto agli avvocati, per così dire, semplici o di mera estrazione professionale, intesa quest'ultima come un evidente *minus* rispetto all'insegnamento.

E questo introduce un elemento discriminatorio, stavamo per dire quasi ingiurioso, nei confronti della stessa funzione dell'avvocatura e suscita forti e fondati dubbi di costituzionalità proprio sotto il

profilo dell'articolo 106 che si vuole invenerare e che, correttamente, non pone distinzione alcuna tra i professori universitari e gli avvocati ma paritariamente per entrambi indica l'unica condizione costituita dai meriti insigni. Quanto al privilegio di cui alla lettera c) sembra sufficiente ricordare che non sempre il mero esercizio di funzioni giudiziarie è indice di preclare virtù tali da conferire insigni meriti o da concorrere alla loro fondazione.

In conclusione, la dizione costituzionale dei meriti insigni, che si potranno ascrivere ai designandi, sembra un criterio sufficiente a far esercitare prima il potere di designazione con l'ovvia e oculata prudenza da parte del Consiglio superiore della magistratura e, poi, dal Presidente della Repubblica che vi provvede e che presiede anche il Consiglio Superiore. Non vi è dubbio che, nel modulo previsto, non vi sono pericoli di avventurismo o di superficialità, pur esercitandosi il potere di designazione nell'ambito della necessaria e necessitata discrezionalità, che è condizionato sempre dai requisiti della indeclinabile e rigorosa qualificazione tecnico-professionale che è insita nel principio di meriti insigni, posti a presidio della nomina. Del resto, l'unico precedente di pregressa applicazione dell'analogo istituto in epoca pre-costituzionale è quello di Lodovico Mortara, che apportò lustro e sapienza alla magistratura di legittimità.

È ferma convinzione che quando accadrà, se accadrà, concretamente lustro e sapienza giuridica saranno i soli titoli di ingresso opportunamente e prudentemente valutati dal Consiglio superiore e dal Presidente della Repubblica.

Mentre il parere della XI Commissione è semplicemente favorevole, quello della V Commissione tende a salvaguardare gli oneri di bilancio dello Stato, ma a tanto o provvederà la legge al momento della attuazione ovvero, più esattamente, non vi saranno oneri aggiuntivi se, come si ritiene, i magistrati di Cassazione chiamati per meriti insigni debbano far parte del ruolo ordinario.

Il parere pur favorevole della I Commissione, come detto, pone due condizioni e due osservazioni. Si chiede la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1, articolo 1, e la modifica dell'articolo 3, comma 1, nel senso di prevedere un ruolo aggiuntivo per i magistrati insigniti.

Nella parte di cui si chiede la soppressione è indicata la riserva a favore dei designandi del quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura e ciò nell'ambito del limite del decimo, determinato nell'altra parte che precede tale comma 1 e con la specificazione che dei posti riservati non si debba tener conto ai fini dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

Complessivamente l'articolo 1, comma 1, dispone: che i chiamati per meriti insigni non possono superare il decimo dell'organico complessivo della Corte; che annualmente sia riservato alle dette chiamate un quarto dei posti messi a concorso; che di tali posti non si debba tener conto per determinare i posti da mettere a concorso per l'ingresso in magistratura ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 32 del 1989, che indica i criteri numerici in riferimento all'organico per i concorsi medesimi.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che il magistrato nominato per i meriti insigni prende posto nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati per il conferimento delle funzioni con l'aggiunta che i magistrati insigniti si collocano con l'ordine di anzianità di iscrizione al ruolo docenti o all'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

In sostanza si chiedeva, quindi, la soppressione della riserva del quarto annuale e dell'inserimento nel ruolo di anzianità della magistratura ordinaria.

Ed infatti la richiesta era argomentata sulla certa deroga costituzionale al principio del pubblico concorso per accedere alla magistratura e sulla infondata conseguenza che ne deriverebbe circa una presunta configurazione, appunto suppo-

sta consequenziale, di un incarico aggiuntivo per i magistrati insigniti rispetto al ruolo ordinario *ex* concorso della magistratura.

Il salto logico e l'arbitrarietà di siffatta conseguenza è di tale evidenza che si percepisce immediatamente anche senza complesso argomentare.

Questo non esime, però, dal rilevare che l'articolo 106 della Costituzione non adombra in alcun modo la distinzione che si pretende di introdurre che anzi, nella sua diretta e lineare dizione, esclude che il costituente abbia avuto in animo di prefigurare un incarico (leggi ruolo) aggiuntivo rispetto a quello ordinario.

Nel testo costituzionale si legge, infatti, semplicemente che « possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri », chiaramente sul presupposto che nell'ufficio entrino senza distinzione alcuna perché, se una così singolare separazione (una sorta di ghetto dorato) fosse stata voluta, sarebbe stata chiaramente espressa proprio perché la deroga al principio dell'accesso per concorso avrebbe imposto al legislatore costituente la salvaguardia espressa del ruolo ordinario nella sua castale integrità.

Invece, non è chi non veda come, ponendo l'eccezione alla regola concorsuale di cui al primo comma, il costituente non poteva non prospettarsi il problema del ruolo del soprannumerario, se lo avesse voluto. Ma è proprio l'eccezione che, in quanto tale, conferma la regola generale, alla quale specificamente deroga, novando solo per quanto espressamente dichiarato e non soffrendo, per sua natura, di interpretazioni dilatative o di extrapolazioni fuori mura.

Per di più nel dibattito in sede costituente non vi è traccia di siffatta problematica, il che induce a ritenere che proprio i costituenti davano per scontato e pacifico l'inserimento nel ruolo ordinario, in quanto la opposta soluzione negativa non sarebbe stata data per ovvia in considerazione della sua specificità.

Peraltro, la dottrina così si è espressa: « L'ultimo comma dell'articolo 106 qui considerato — riprendendo una tradizione

presente nel nostro sistema ordinamentale, ma scarsamente attuata nella pratica — prevede la nomina, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, di personalità particolarmente qualificate in considerazione della loro posizione professionale, definita in rapporto alla presenza di meriti insigni. Va subito detto, prima di procedere all'esame della norma, che questa non prevede una autonoma categoria di magistrati onorari: essa, infatti, indica uno specifico criterio di assunzione di magistratura, limitativamente ad una delle funzioni che sono esercitate nel sistema ordinamentale vigente. Si tratta, dunque, di magistrati che, se pure svincolati, come si vedrà, dalla rigida applicazione delle norme sulla cosiddetta carriera, entrano a far parte, a tutti gli effetti, dell'ordine giudiziario ».

L'unico precedente storico che il nostro ordinamento conosce è quello, già richiamato, di Lodovico Mortara che fu inserito pacificamente nel ruolo ordinario dell'organico *ex* concorso tanto da avere funzioni di procuratore generale prima e poi di primo presidente fino al 1923, anno nel quale fu collocato a riposo d'imperio dal governo fascista tornando — mi sia consentito di dirlo — al nobile esercizio della libera professione di avvocato. Di guisa che appare anche politicamente aberrante voler forzare la volontà del costituente repubblicano fino al punto di collocarne il dettato in posizione addirittura regressa e antistorica rispetto al precedente assetto costituzionale, certamente meno disposto e meno sensibile alle aperture della società.

Siffatto rilievo risulta ancor più pregnante ove si ponga mente alle considerazioni che emergono dalla dottrina così riassumibili: « la problematica relativa all'inserimento nell'ordine giudiziario di elementi non professionali (il riferimento è evidentemente esteso anche ai giudici onorari) si va riproponendo in connessione con accentuati fenomeni di tendenziale chiusura corporativa dell'ordine giudiziario ». Ammonimenti e pericoli che il legislatore non può obliterare né tentare di evitare.

Si chiedeva ancora la soppressione del comma 3 dell'articolo 3, che prevede la possibilità per l'insignito magistrato di accedere alle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione dopo otto anni dalla nomina.

La questione può essere, ovviamente, proposta, ma sembra solo sul piano di una interpretazione formalistica, anzi estremamente formalistica, della norma costituzionale.

Anche qui si possono porre due domande retoriche: la Costituzione repubblicana può essere interpretata in modo più chiuso e occlusivo dell'assetto costituzionale? Il precedente storico di Lodovico Mortara non dice nulla al legislatore attuale che voglia applicare la norma secondo lo spirito della Costituzione?

Contemporaneamente e in aperto collegamento con il problema dell'accesso alle funzioni direttive, si proponeva osservazione per modificare il comma 1 dell'articolo 5 prevedendo il trattamento economico delle funzioni direttive dei magistrati di Cassazione per quelli insigni.

In sostanza, niente funzioni direttive, sì al trattamento economico.

Comunque ad essere conseguenti, non sembra, come dire, elegante negare l'accesso alle funzioni e al contempo concederne il trattamento economico; si vorrebbe anzi dire che il problema così dichiarato e ruvidamente improponibile perché urta lo spirito del dettato costituzionale e offende chi viene chiamato e accetta l'altissima funzione giurisdizionale di legittimità per meriti insigni e non per cupidigia di mercede.

L'altra osservazione è relativa al comma 3 dell'articolo 1, affinché eventualmente venga, da un lato, consentito il potere di segnalazione dei designandi anche in capo ad organismi ed istituzioni scientifiche non individuate dal Consiglio superiore della magistratura e, dall'altro canto, sia conferito formalmente il potere di proposta anche al ministro di grazia e giustizia.

Il primo profilo dell'osservazione sarebbe recepibile ove fosse possibile indi-

care specificamente e legislativamente di quali organismi e istituzioni scientifiche si tratti.

In verità l'osservazione non sembra agevolmente decifrabile perché il sistema dell'articolo 1 scandisce queste fasi: al comma 1 sono posti limiti quantitativi nelle chiamate per meriti insigni; al comma 2 è conferito il potere di nomina al Presidente della Repubblica, previa designazione del Consiglio superiore della magistratura; al comma 3 è conferito al Consiglio superiore della magistratura il potere di designare i nominandi scegliendoli tra i candidati segnalati, con la modalità predeterminata dal Consiglio stesso, dagli organismi universitari e forensi individuati dal medesimo Consiglio superiore della magistratura.

L'osservazione tenderebbe, quindi, ad incidere solo sulla possibilità di conferire ad organismi e istituzioni scientifiche (non individuate dal Consiglio superiore della magistratura) il potere di segnalare candidati alla designazione. Non si vede come siffatta osservazione possa essere tradotta in termini operativi se non lasciandola nella sua nebulosa indicazione, che aprirebbe una corsa alla segnalazione da parte di organismi ed istituzioni sul cui valore e portata sorgerebbero, prevedibilmente, accuse e polemiche valutazioni di segno diversificato se non opposto; a meno che non si voglia specificamente suggerire l'Accademia nazionale dei Lincei, che il relatore segnala come l'unico organismo che possa avere una portata al di sopra di qualunque parte.

Quanto all'eventualità di consentire formalmente al ministro di grazia e giustizia il potere di proposta, si suppone che se ne volesse intendere l'autonomia e concorrenzialità rispetto a quello del Consiglio superiore della magistratura poiché, in caso diverso, si avrebbe una inammissibile subalternità del ministro. In ogni ipotesi, l'accennata soluzione realizza, a modo di vedere del relatore, una possibile ed inammissibile intercettazione politica dell'istituto, questa sì lesiva della Carta costituzionale e del prestigio dello stesso insignendo.

È necessario conclusivamente aggiungere che, nella seduta del 26 maggio 1998, la II Commissione confermava il testo già approvato nella precedente seduta del 26 marzo 1998 con l'abrogazione dei commi di cui ho detto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, egregi colleghi, dirò poche cose, ma prima di farlo vorrei ripetere quanto già in un'altra occasione ebbi a dire. È desolante osservare la quasi completa assenza di parlamentari in sede di discussione generale. È davvero desolante e lo si deve dire, perché è proprio la discussione generale che fissa il *thema decidendum*, che mette in evidenza gli elementi che possono suggerire questo o quell'emendamento, gli argomenti che possono sostenere questo o quell'emendamento. Quindi, non si capisce come un parlamentare possa disertare sistematicamente l'aula quando si svolgono le discussioni generali. Lo dico perché io sono l'ultimo arrivato, essendo deputato solo da questa legislatura, ma non so chi potrà provvedere affinché si eviti questo spettacolo veramente desolante.

Passando al merito, il provvedimento in esame, che riguarda la nomina all'ufficio di consigliere di Cassazione di avvocati e di professori universitari, come è emerso chiaramente dalla relazione dell'illustre collega Ennio Parrelli, attua una precisa disposizione della Costituzione, più propriamente il comma 3 dell'articolo 106, secondo il quale, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in mate-

rie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Questa è una norma di carattere precettivo e non già meramente programmatico e solo oggi, dopo cinquant'anni, si provvede ad attuarla. Proprio in ragione del carattere precettivo e di immediata attuazione della norma, si era pensato che si potesse ovviare all'adozione di un provvedimento legislativo al riguardo, però il Consiglio superiore, al quale vennero presentate anche delle istanze, le archiviò osservando come occorresse una norma operativa, che ci apprestiamo ora ad approvare.

Il disegno di legge presentato dal ministro al Senato è stato approvato, con qualche modificazione, all'unanimità, mi pare, da tutti i gruppi nella seduta del 20 marzo 1997. È stato trasmesso alla Camera il giorno successivo; lo abbiamo esaminato nella nostra Commissione ed in effetti lo abbiamo sostanzialmente approvato con una modificazione: abbiamo soppresso qualche comma dopo la presentazione di un emendamento dell'illustre relatore. Su questo punto dirò qualcosa, per la verità in dissenso da quanto egli ha affermato.

Il provvedimento, quindi, nelle sue linee fondamentali, è pienamente condivisibile e secondo me si sottrae anche a quei rilievi formulati dalla I Commissione, che hanno indotto la stessa a porre condizioni, anche se non sotto l'aspetto di un vizio di costituzionalità. Secondo me — come vedrete mi riporterò alle osservazioni del collega Parrelli — tali condizioni sono del tutto infondate.

È un provvedimento giusto, che attua il precetto costituzionale. Senza voler ripetere quanto previsto, sottolineo che si precisa che per gli avvocati l'esercizio professionale deve essere effettivo: è pure noto che molti avvocati sono iscritti all'albo ma in effetti non esercitano la professione oppure la esercitano molto poco. Il professore universitario nelle materie giuridiche deve essere ordinario: si escludono i cosiddetti professori associati.

È la Costituzione che lo prevede e non si fa distinzione tra le materie giuridiche: si era voluto distinguere tra diritto civile, penale, amministrativo, ma in questo caso si parla solo di professori ordinari in materie giuridiche.

Non è necessaria la domanda dell'interessato: la Costituzione parla giustamente di « chiamata ». Si tratta di un incarico molto elevato e saranno gli stessi organismi professionali a segnalare al Consiglio superiore le persone in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Lo stesso Consiglio designerà tra i segnalati i soggetti idonei per la nomina; il Capo dello Stato provvederà con decreto.

In seguito alla nomina, si diviene consigliere di Cassazione. Questo è importante perché esistono funzioni equiparate che però non possono essere esercitate dal consigliere nominato *ex* articolo 106 della Costituzione. Il sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione è equiparato al consigliere; quelli di cui parliamo invece no, perché possono partecipare solo ai collegi giudicanti. Oggi è consentita la cosiddetta « regressione »; in precedenza il consigliere di Cassazione — *ex* grado quarto — non poteva per esempio presiedere il tribunale del mio paese o quello di Cosenza, per il quale occorre il quinto grado, cioè consigliere d'appello. Invece ora è consentita la « regressione »: il consigliere di Cassazione, *ex* grado quarto, può « regredire » e presiedere il tribunale del mio paese o di un'altra città.

Ciò non è consentito al consigliere nominato *ex* articolo 106 della Costituzione, perché non può esercitare funzioni di merito: sono giudici di legittimità.

Con la nomina si è magistrati ordinari a tutti gli effetti: la norma costituzionale non dà alcuna possibilità di prevedere un albo speciale o un ruolo aggiuntivo distinto. Si è magistrati ordinari a tutti gli effetti, con il grado di consigliere di Cassazione, con il trattamento economico del magistrato dichiarato idoneo ad esercitare le corrispondenti funzioni.

Dopo otto anni posso essere sottoposto alla valutazione ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori. Perché

non dovrebbe essere così? Le obiezioni sollevate dalla Commissione affari costituzionali sono, a mio parere, infondate perché espresse sulla falsa riga di quanto è stato dichiarato nel corso della discussione al Senato, dove il senatore Lubrano manifestò alcune perplessità circa la legittimità costituzionale di tale assetto. Il senatore Lubrano, a sostegno delle proprie tesi, ha definito l'articolo 106, terzo comma, della Costituzione una norma eccezionale poiché deroga ad una norma generale secondo la quale i magistrati sono tali solo per concorso. Benissimo, ma è la norma costituzionale che fa da eccezione fatta la quale vige la regola generale. Per esempio, io sono magistrato ordinario e questo forse significa che debbo rimanere consigliere di Cassazione a vita? Sono magistrato ordinario e come tutti i consiglieri di Cassazione sono ulteriormente valutabile ai fini dell'avanzamento. Non si verifica alcuna violazione. Cosa significa ruolo aggiunto e distinto? La norma costituzionale non prevede che si possa operare questa scelta. Quanto all'avanzamento, io potrò essere presidente di sezione o presidente aggiunto e, sempre nel ruolo giudicante, posso essere nominato dal Consiglio superiore della magistratura primo presidente.

L'obiezione è che si tratta di una norma che fa eccezione e che quindi è di stretta interpretazione, nel senso che consente soltanto il conferimento dell'incarico di consigliere di Cassazione. Non è così perché si comincia la carriera come consigliere di Cassazione e non come presidente di sezione però, come avviene per tutti gli altri magistrati, con il decorso del tempo e le valutazioni del caso, si può essere presidente di sezione, primo presidente o presidente aggiunto. Su questo non c'è dubbio né alcun vizio; non vi è lesione di diritti di alcuno perché, oltre tutto, per questi magistrati non si pone alcun onere aggiuntivo poiché rappresentano il dieci per cento dell'organico; invece di essere magistrati provenienti dall'uditorato, sono magistrati che cominciano la propria carriera con il grado di consigliere di Cassazione. È una scelta

operata dal costituente, a mio parere in modo corretto, poiché non dovrebbe esistere quella separatezza che tanti guasti ha cagionato alla magistratura e forse al paese. Occorre un'osmosi tra il mondo della dottrina, quello della giurisprudenza e quello della pratica perché noi rimaniamo figli del diritto romano: *ex facto oritur ius*. Non dobbiamo dimenticare che il diritto esiste per gli uomini e non gli uomini per il diritto con le costruzioni simili al mondo iperuranio delle idee precostituite alle quali poi bisogna adattare i fatti. Viene prima il fatto e poi la norma.

Questo vale anche per i giudici di legittimità, sia pure con i limiti posti al loro potere. Il fatto è quello che risulta accertato dal giudice di legittimità, null'altro; il fatto è sacro, in qualunque modo sia stato accertato, non vi sono vizi quanto all'accertamento, ma è il fatto anche per i giudici di legittimità. Quindi quelle costruzioni precostituite, che piegano ad esigenze dogmatiche anche la valutazione del fatto, sono sbagliate.

Vorrei ora esprimere qualche considerazione sull'emendamento suppressivo presentato dall'onorevole Parrelli e approvato dalla Commissione.

Per la verità, il nostro gruppo si oppose e lo faremo anche adesso; ci esprimiamo in tal senso perché intendiamo ripristinare il testo del Senato: preciso che ci comportiamo in questo modo non già per una ragione di convenienza pratica, ma per altri motivi che mi accingo ad esporre.

Il comma 2 dell'articolo 2, così recita testualmente: « Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, » (sono le due categorie dei professori e degli avvocati) « possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale ». Nel prosieguo del testo si specificano poi quali siano gli atti dai quali si debba desumere l'esistenza di questi meriti o di questa ricchezza professionale e si prevede che a tal fine costituiscono parametri di valutazione gli

atti processuali, le pubblicazioni e le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.

Il comma 3 dell'articolo 2 (che è stato soppresso), così recita: « Ai fini della chiamata » — e quindi della nomina — « costituiscono elementi di specifica rilevanza: a) l'esercizio dell'attività forense da parte di professore di università presso le giurisdizioni superiori; b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni; c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie, per un periodo non inferiore a dieci anni ». Questo è l'emendamento suppressivo che è stato approvato dalla Commissione, con la nostra opposizione, che si rinnova oggi (forse il mio gruppo avrà già presentato gli emendamenti a tal fine).

Se non ricordo male, alla base di questa soppressione o della presentazione dell'emendamento suppressivo vi era una preoccupazione dell'illustre collega ed avvocato Ennio Parrelli: in questo testo vi è una carriera preferenziale per i professori universitari; questo sarebbe ingiusto ed offensivo. Io dico innanzitutto che questa preoccupazione non è assolutamente fondata. Perché non è fondata? Perché la lettera a) prevede l'esercizio dell'attività forense da parte del professore di università. Si aggiunge poi che possono essere chiamati alla carica i professori universitari e gli avvocati che abbiano determinati requisiti. Nel caso di un soggetto che sia professore ed avvocato nello stesso tempo, mi chiedo perché non gli si debba riconoscere non solo un titolo di preferenza, ma anche che questo fatto costituisca un elemento di specifica rilevanza! Sono le due categorie chiamate allo svolgimento della funzione di consigliere di Cassazione: quella degli avvocati e quella dei professori universitari! Io sono avvocato, ma sono pure professore universitario; cumulo quindi le due attività. Devo dire che non vedo proprio nulla di strano in quella previsione.

Come abbiamo detto, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 2, fa riferimento all'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo di almeno dieci

anni. Sottolineo che vi sono alcuni professori universitari che hanno alle spalle due anni di insegnamento ed altri dieci. Sottolineo inoltre che questa previsione della lettera *b*) si riferisce solo ai professori. Poniamo il caso di un professore che sia stato nominato ordinario ieri e di un altro che abbia alle spalle dieci anni di esercizio dell'attività di insegnamento universitario: perché non deve costituire elemento di specifica rilevanza il fatto che il secondo abbia alle spalle undici anni di insegnamento ed il primo soltanto uno? Mi pare una previsione ovvia.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. All'interno della categoria!

RAFFAELE MAROTTA. Certo, all'interno della categoria! Non è all'esterno, perché non si prevede che debbano essere cinque avvocati e cinque professori; purtroppo, può capitare che siano dieci avvocati oppure dieci professori. Questa è la verità, se vogliamo poi tenere conto della norma costituzionale nella sua interezza.

La lettera *c*) del medesimo articolo 3, inoltre, fa riferimento al «pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie, per un periodo non inferiore ai dieci anni». Non è il giudice, o colui che è stato giudice, ad essere chiamato, ma è sempre l'avvocato o il professore. Si dà il caso — ed è frequentissimo — che io, per esempio, abbia fatto il giudice per dieci, quindici o venti anni e poi diventi avvocato o professore. Perché allora non si deve riconoscere che costituisca elemento di rilevanza specifica il fatto che io, avvocato o professore universitario, sia stato giudice per non meno di dieci anni, non già per un periodo di sei mesi o di un anno? Scusate, colleghi, si tratta di andare a fare il giudice, non di vendere lupini! Che io lo abbia già fatto, e sia avvocato o professore con quei requisiti, per quale motivo non deve essere un possibile elemento di rilevanza specifica?

E vi dico ancora che, quand'anche vi fosse una certa corsia preferenziale per il docente universitario, questo non sarebbe scandaloso: si tratta infatti di un giudice

di legittimità. Il Consiglio superiore della magistratura, per quanto ne so — i miei ricordi si riferiscono a quando fui nominato consigliere di Cassazione — fa riferimento, come parametro di valutazione, alle attitudini alla ricerca scientifica, sulla base del quale si possono dare da zero a quattro punti. Tenete presente che l'anzianità vale mezzo punto, sicché chi abbia quattro punti per l'attitudine alla ricerca scientifica supera ben otto anni di carriera! Vi posso dire che la prima volta io ebbi tre punti, potendone avere quattro, e fui scavalcato da chi aveva due anni meno di me. La seconda volta ebbi quattro punti e scavalcai chi aveva sette od otto anni più di me. Questi sono i criteri, questo è il parametro di valutazione di cui si tiene conto per i magistrati ordinari; quindi l'attitudine alla ricerca scientifica deve valere per i magistrati ordinari, che non sono docenti, e non invece per i professori universitari!

Noi abbiamo bisogno di giudici di legittimità in Cassazione. Voi accusate la Cassazione di essere un giudice di merito, ma il consigliere di Cassazione non può fare il giudice di merito, non può regredire, occorre che faccia solo il giudice di legittimità, quindi interpreti la legge e assicuri l'uniformità nell'interpretazione. Sono aspetti essenziali per un giudice di Cassazione, lo dite pure voi, lo dicono gli avvocati, lo dicono tutti. Non so se ho reso l'idea che occorre che la Cassazione sia un giudice di legittimità. E allora chi più di un professore universitario, di un docente è in grado di assicurare questa attività?

Pertanto, quand'anche ci fosse una corsia preferenziale non mi scandalizzerei, anche in considerazione degli attuali parametri che il Consiglio superiore deve seguire. Nel mio caso personale, che ho ricordato, fu così, tanto che io mi ribellai perché avrebbero potuto darmi zero punti in tutto, ma non in riferimento a quel parametro, perché mi ero laureato con la pubblicazione della tesi, e almeno questo mi si doveva riconoscere. La seconda volta, per la verità, mi dettero quattro punti, il massimo. Si tratta, quindi, di un parametro che viene usato dal Consiglio

superiore; da zero a quattro punti significa che io posso superare, ripeto, chi ha otto anni più di me di carriera.

Vi è poi una considerazione pratica. Lo vogliamo applicare o no l'articolo 106 della Costituzione? Se modifichiamo il testo — mi rendo conto, ripeto, che non è questo un argomento e già vedo l'onorevole Parrelli alzarsi e dire che non lo è, sarà allora un inconveniente — il provvedimento dovrà tornare al Senato. Per la famosa questione dei procedimenti contro i magistrati, lo sappiamo, sono passati due anni e non si sa chi è il giudice competente per giudicare i magistrati.

Sappiamo tutti che, purtroppo, le due Camere sono l'una gelosa dell'altra; questa è una verità sacrosanta. Allora, con il pericolo imminente di uno scioglimento anticipato delle Camere che c'è, anche se si rinvia a settembre, ottobre, o all'anno venturo, perché i contrasti nella maggioranza sono assolutamente insolubili senza il cedimento di una parte all'altra, state pur certi che questa legge non si farà mai.

Aggiungo un'altra considerazione. Il relatore è un avvocato illustre ed insigne, che solo per limiti di età non potrà andare in Cassazione. Vi chiedo però qual è quell'avvocato che abbia meriti insigni, il quale guadagna in una settimana — per non dire in un giorno — quello che un magistrato di Cassazione guadagna in un mese, disposto a lasciare il suo incarico. Vorrei saperlo! In un mondo consumistico ed edonistico, ci potrà certo pur essere qualcuno...

ARMANDO VENETO. Allora perché siamo qui? Siamo in Parlamento con questa stessa filosofia. Siamo dei martiri!

RAFFAELE MAROTTA. Lo sarai tu!

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Hai qui tre autolesionisti!

RAFFAELE MAROTTA. Questa, però, è una categoria di persone in via di estinzione, lo sappiamo tutti; lo abbiamo visto con le sezioni-stralcio. Si diceva: « Mille? No, andiamo a duemila ». Io obiettaivo che

non avremmo avuto la certezza neanche di arrivare a mille e, infatti, dopo più di un anno non le abbiamo. Questa è la verità.

Come stavo dicendo, secondo me pensare di trovare un avvocato di meriti insigni — e quindi anche di una certa età — il quale rinunci a certi guadagni per percepire lo stipendio di un magistrato di Cassazione (che, all'inizio, è di 7-8 milioni) è vana speranza. Questa, però, è una considerazione di ordine pratico. Voglio soltanto osservare che non c'è alcuna corsia preferenziale nel caso in cui l'avvocato sia anche professore universitario. Tenete presente inoltre che, quand'anche ci fosse, il giudice di legittimità deve avere una spiccata tendenza per la ricerca scientifica; statene pur certi. Io ho fatto quell'esperienza per undici anni e posso garantire che abbiamo estremo bisogno di giudici che abbiano questa attitudine.

In conclusione, a mio avviso, dobbiamo ripristinare il testo del Senato e questo per molte ragioni, non ultima la considerazione di ordine pratico che facevo, altrimenti non riusciremo a varare la legge.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Non è la prima volta che sento questo argomento e abbiamo varato leggi che Dio solo sa!

RAFFAELE MAROTTA. Lo so ed ho premesso che tu mi avresti obiettato che il mio non è un argomento. Me ne rendo conto, ma teniamo presente che noi le leggi dobbiamo farle per gli uomini e non per il mondo iperuranio delle idee di Platone o per la costruzione normativa del giurista tedesco Binding. Mi permetto quindi di rassegnare le mie conclusioni a nome del mio gruppo, anche se vi sono dei dissensi a titolo personale. Come gruppo, però, ci opponemmo. Non so, peraltro, quanti seguiranno la tesi — che io rappresento insieme agli onorevoli Gazzilli e Giuliano — che ho inteso esporre.

Lo ripeto: non c'è nessuna corsia preferenziale, se non la lettera a) del comma 3, relativa all'avvocato e professore. Io

sono avvocato e professore: cosa potete opporre alla mia argomentazione? Aggiungo che, quand'anche in un primo momento fossero tutti e dieci professori universitari, ciò sarebbe un vantaggio anche per la classe forense, perché costoro vedrebbero la Cassazione come giudice di legittimità, mentre oggi viene considerata quasi come un giudice di terzo grado e voi lo dite ogni giorno. Io ne ho fatto parte per ben undici anni, sono stato anche nelle sezioni civili riunite; immaginatevi, dunque, se non posso parlare per conoscenza di causa. Vi prego, ascoltatevi: ci vogliono giudici che abbiano una forte attitudine alla ricerca scientifica.

Detto questo, non aggiungo altro sul tema in questione.

Desidero, però, rivolgere una raccomandazione alla Presidenza, affinché trovi il modo per far sì che a queste sedute partecipi almeno il 10 per cento dei deputati di ogni gruppo. Mi rendo conto dei problemi, d'altronde io non conosco il regolamento né me ne preoccupo più di tanto, però devo dire che il vuoto di quest'aula è uno spettacolo indecente, assolutamente indecente. Capisco che ciò avvenga durante la trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni, che interessano singoli deputati, ma non mi spiego come possa verificarsi durante le discussioni generali, che fissano il *thema decidendum*.

GIULIANO PISAPIA. Però il resoconto stenografico lo leggono tutti!

PRESIDENTE. Il regolamento, onorevole collega, non mi consente di precettare i deputati.

È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, certamente viene oggi all'esame della Camera un provvedimento importante, volto all'applicazione, con grande ritardo, dell'articolo 106 della nostra Costituzione, sollecitata più volte anche in sede parlamentare. Abbiamo di fronte un

testo fondamentale, quello varato dal Senato, che è la risultante di un disegno di legge di iniziativa governativa, ma nel quale si riversano anche proposte di legge che sono state presentate dai vari gruppi parlamentari, non soltanto in questa legislatura. Ve ne è, in particolare, una presentata dal gruppo dei democratici di sinistra e da me sottoscritta, che sostanzialmente tende, pur nella limitatezza del suo articolato, a contenere il senso di una legge applicativa di una norma costituzionale in quello che deve essere il suo autentico significato: cioè tentare di fare della legge applicativa quasi un momento esecutivo della norma costituzionale, senza aprire nuovi problemi e soprattutto senza introdurre — come pur potrebbe ventilarsi — addirittura elementi di perplessità di ordine costituzionale. Sarebbe enormemente contraddittorio accelerare, come è giusto che sia, un programma di approvazione di una legge, ma farlo soltanto per finalità di carattere formale.

Sono d'accordo con l'onorevole Marotta nel criticare — ma non dal punto di vista esteriore, bensì da quello sostanziale — che momenti così rilevanti del dibattito parlamentare debbano essere sostanzialmente affidati al nostro intervento, quasi in forma informativa nei confronti dei colleghi, attraverso il resoconto stenografico. È questo il motivo per cui indugiamo intorno agli spunti di riflessione su questo progetto di legge. Riteniamo che l'informazione dell'Assemblea, ormai prossima al voto, stando alla calendarizzazione di questo provvedimento, debba essere il più possibile approfondita e meditata, per evitare quello che, purtroppo, spesso si verifica.

Proprio in passaggi legislativi delicati, si va al voto con momenti di confusione ovvi da parte di chi, non avendo conoscenza specifica del provvedimento, non riesce ad avere un orientamento completo intorno alle scelte che devono essere compiute. Questa legge è importante, non soltanto perché rappresenta l'esecuzione di un principio e di un dettato costituzionale, ma perché tende ad inserirsi in un dibattito molto attuale, sul modo

nuovo che si prospetta circa il funzionamento della giustizia; tende sostanzialmente a mettere in campo tutto quel dialogo plurimo fra università, professioni e magistratura che si richiede per raggiungere, soprattutto nella Corte di cassazione, che è luogo di interpretazione della correttezza nell'applicazione della legge, il massimo possibile di sicurezza sull'interpretazione del diritto e sull'applicazione della legge.

Questo era il pensiero, se si ripercorrono i lavori preparatori dell'Assemblea costituente, questa era la profonda motivazione prospettata verso il futuro: non tanto e non soltanto fondere in un unico collegio giudicante, quello della Corte di cassazione, le varie preparazioni in una sorta di intreccio fra preparazione dottrina e preparazione sperimentale, quanto produrre, nel momento in cui si interpreta il diritto e si verifica la legittimità delle decisioni dei tribunali e delle corti d'appello, in tutte le materie (civile, penale, della libertà personale, dell'economia), un risultato il più possibile conforme ai vari tipi di preparazione che confluiscono nel collegio giudicante. È quindi una legge che, se definita ed approvata attraverso una verifica il più possibile meditata sui problemi che sono stati e che verranno posti, consentirà di avere per la prima volta in Italia un collegio che può somigliare ai collegi anglosassoni. Sarebbe un collegio che è espressione non solo di un tecnicismo di carriera (quello del magistrato) ma anche di una tecnica plurima, che si collega all'università per le materie giuridiche e all'esperienza che avvocati di una certa età, che hanno esercitato a lungo innanzi al giudice di legittimità (la Corte suprema di cassazione) possono dare nel momento in cui diventano giudici, nel momento in cui devono collaborare non più ad un atto di parte ma ad un atto di equilibrio e di sintesi, qual è la sentenza e soprattutto la sentenza del giudice di legittimità.

Credo che a questa legge bisogna dare significati diversi da quelli previsti dall'articolo 106 della Costituzione: credo che sia molto difficile — lo dico proprio per la

chiarezza dell'informazione che va data a coloro che leggeranno gli atti parlamentari — pensare che essa sia un primo passo verso l'istituzionalizzazione di collegi misti. È un problema completamente diverso: nel nostro sistema abbiamo dei collegi misti, ma non sono mai estesi alle categorie degli avvocati e dei professori universitari in quanto tali.

Abbiamo partecipazioni di giudici privati nelle giurisdizioni speciali, come quella del tribunale dei minorenni; abbiamo partecipazioni di giudici popolari in una giurisdizione particolarmente importante e rilevante, qual è quella della corte d'assise. Ma il principio dell'articolo 106 è solamente quello dell'ottenimento di una qualità particolare, completa della interpretazione del diritto che deve essere resa dalla Corte di cassazione e che può giovare di queste esperienze multiprofessionali, di questi contributi plurimi, di questo intreccio di conoscenze, che non è più espressione solamente di quello che potrebbe essere un blocco culturale, quello del giudice professionale, ma è invece espressione dell'apertura nei confronti di esperienze che devono contribuire ad un atto non necessariamente collegato ad una tecnica di carriera, quella del giudice, ma che deve essere collegato a tecniche di interpretazione e di applicazione della legge.

Quindi, era giusto che il Parlamento provvedesse in questa materia. Quali che siano le ragioni del ritardo per le quali ci si è arrivati soltanto adesso, l'importante è che si sia arrivati a questa legge, che è stata sollecitata spesso nei congressi giuridico-forensi. Per la verità, l'applicazione dell'articolo 106 è stata sollecitata anche in alcuni congressi della magistratura associata. Il dibattito su questa legge nelle sedi delle associazioni di categoria ha visto il superamento di qualsiasi pregiudiziale corporativa. Il dibattito intorno a questa legge, nelle sedi nelle quali si è sviluppato, ha voluto sollecitare l'applicazione dell'articolo 106 della Costituzione non soltanto come affermazione di un principio, ma come una esigenza reale della giurisdizione, per una sua apertura,

per un suo ampliamento, per poter procedere sulla strada di quelle esperienze interdisciplinari che, ad esempio, il gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo ha trasfuso anche in altro campo, nella richiesta di istituzione di scuole di formazione comune per magistrati e avvocati. È cosa diversa, ma confluisce per soddisfare una domanda che è sostanzialmente la stessa esigenza che i costituenti ponevano a base della scrittura dell'articolo 106 della Costituzione.

Quindi, non una separatezza continua, non un isolamento delle rispettive esperienze, ma un intreccio il più possibile progressivo, attivo, concreto, corretto, collegato ai propri saperi, non soltanto quindi alle proprie esperienze, alle proprie tecniche, nella ricerca della certezza del diritto. Se c'è infatti un luogo nel quale il problema della certezza del diritto trova il suo momento di verifica reale, questo è quello della Corte suprema di cassazione, fin quando avremo un giudice di legittimità e — quali che siano i venti improvvisi che si soffiano, come accade in questi tempi, intorno al contingente — un giudice di legittimità ci sarà sempre, perché c'è in ogni paese che voglia istituire il principio della regola, il principio del controllo nei confronti della giurisdizione di merito.

Quindi una legge va fatta, e va fatta responsabilmente: non deve contenere in sé i germi di un'ipotesi di incostituzionalità o di una difficoltà interpretativa né deve segnare un eventuale ritorno ad impostazioni di tipo corporativo. Deve essere una legge di omaggio — non formale, ma sostanziale — all'articolo 106 della Costituzione.

Ho ascoltato con molta attenzione la relazione — perplessa ma lucida — dell'illustre collega onorevole Parrelli, che peraltro ha portato qui in aula non tanto la voce della sua interpretazione quanto la prospettiva indicata dalla Commissione giustizia, attraverso un testo in cui si pone in termini problematici la questione dei commi 3 e 4 dell'articolo 2.

Certo, è sempre suggestivo il richiamo a far presto, a non inserirci nell'altalena

del bicameralismo imperfetto (che ormai rimarrà, a causa delle deliberazioni non assunte dalla Commissione bicamerale), ma ciò non deve produrre conseguenze negative: elementi di disparità di trattamento o elementi di incostituzionalità. Addirittura la Commissione affari costituzionali segnala nel suo parere che elementi di incostituzionalità sarebbero annidati in altre misure: non so se tutte queste ipotesi si trasformeranno in emendamenti, ma se così fosse noi dovremmo andare oltre nella discussione.

Il principio da cui prende le mosse questa legge mi pare insuperabile: l'integrazione perfetta tra funzioni, preparazione e sapere; l'esclusione della riserva di concorso, in virtù della quale talune funzioni devono essere affidate alla carriera. Qui forse potranno sorgere problemi di compatibilità con l'ordinamento generale, ma penso che siano stati risolti nei lavori preparatori. Forse sarà insufficiente il semplice riferimento alla quota di collegio prevista per questi nuovi giudici, per gli avvocati ed i professori che entrano nei collegi. Forse, poi, in sede attuativa occorrerà lavorare intorno ai problemi di compatibilità: non soltanto su quelli di trattamento economico, sui quali si è espressa la Commissione bilancio.

Si potrà valutare l'ipotesi del blocco delle funzioni direttive all'interno del collegio, che ha giustificazioni su cui la stessa relazione ha concordato, ma che devono essere ben chiarite ed offerte alla piena conoscenza dell'aula; altrimenti, potrebbe apparire come una gabbia per bloccare l'accesso reale delle forze che dovranno essere richieste dal Consiglio superiore della magistratura, proprio nel momento in cui si vuole aprire una porta.

Non essendo prevista alcuna forma di consultazione con gli organismi di rappresentanza universitaria né di rappresentanza forense, dovrebbe prevalere il principio del collegamento con il Consiglio superiore, sia perché lo prevede la Costituzione — all'articolo 106 — sia perché in quella sede sono esattamente rappresentate, nei giudici e nei laici, le componenti che possono garantire l'elemento di ve-

rifica della correttezza delle designazioni effettuate dallo stesso Consiglio. Quindi non nasce niente che non sia riconducibile all'organo di autogoverno.

Sono aspetti che i colleghi devono conoscere per poter votare con tranquillità e serenità il testo del Senato o modificarlo secondo quanto propone la Commissione giustizia.

Non mi pare che in questo momento si possa, nella trasparenza e nella libertà del dibattito, fissare un ancoraggio assoluto, soprattutto a fronte di una modestia di intervento nel dibattito, a parte la qualità degli interventi che si sono succeduti e che verranno svolti.

Dunque i primi principi vengono rispettati. Cosa ha fatto il Senato? Nella dizione che al relatore appare sufficiente ed ottimale, quella dell'articolo 106 della Costituzione, che fa riferimento ai meriti insigni, come coefficiente primario, e al trascorrere del tempo — i dieci o i quindici anni —, come coefficiente temporale di verifica, il Senato si è preoccupato di andare oltre.

L'analisi storico-costituzionale che leggiamo nella relazione offre la misura della pregnanza del riferimento ai meriti insigni, non solo con il richiamo fatto alla vicenda di Lodovico Mortara, ma anche rispetto ad una dizione che non è retorica, ma è scientifica e si ritrova, per esempio, in tutte le verifiche che portano all'attribuzione della laurea *ad honorem* o al riconoscimento della qualifica di professore emerito o, in altri campi nei quali è previsto l'accesso per concorso, producono lo scavalco della norma rigida del concorso stesso e del rapporto di pubblica dipendenza.

In questo senso sono d'accordo che una lettura semplice e non scomposta (all'interno delle frasi) della norma dell'articolo 106 avrebbe potuto essere sufficiente. Sarebbe stata poi la giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura a portare ad una verifica sul campo della correttezza dell'applicazione di quanto aveva voluto il legislatore costituzionale.

Il Senato, invece, si è fatto carico — ed è comprensibile che se ne sia fatto carico, credo sulla scorta del disegno di legge di iniziativa governativa — di specificare ulteriormente e all'articolo 2, che originalmente era intitolato «Requisiti per la nomina» ha aggiunto «ed elementi di specifica rilevanza».

Il punto che viene posto in forma drastica dal testo della Commissione, che è identico a quello del Governo, tranne che per questa parte che prevede la soppressione sia del comma 3 sia del comma 4, credo sia quello di verificare se all'interno di queste specificazioni si produca effettivamente una disparità di trattamento nei confronti delle categorie di pari merito insigne, ed il merito insigne non è specificato, se non in relazione a quello che significa e deve significare, ma non come riferimento a coefficienti particolari.

Il quesito che dunque dovrà sciogliere, attraverso una discussione trasparente, questa Assemblea, con riferimento al testo approvato dal Senato, e magari con una più penetrante chiarificazione delle ragioni che hanno portato l'altro ramo del Parlamento all'adozione di questo testo, concerne il comma 3. Si tratta infatti di vedere se sia sufficiente o meno il comma 2 che è — esso sì — direttamente applicativo di una norma costituzionale. Potremmo infatti definire il comma 2 dell'articolo 2 una forma esegetica della norma costituzionale, e penso che ciò possa valere quando si tratta non di disegni di legge *ex novo* ma di disegni di legge applicativi di una norma costituzionale; è un po' quello che sta avvenendo con l'articolo 68 della Costituzione, già modificato da una legge costituzionale. Dunque, il campo in cui si deve esercitare l'autonoma legislazione dell'Assemblea è delimitato.

Mentre il comma 2, oltre a far riferimento ai requisiti di cui al comma 1, che sono requisiti di carattere formale, specifica la particolarità rispetto all'articolo 106 dei «meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale»... Non credo che l'onorevole Marotta, con

riferimento alla parte relativa al trattamento economico, abbia dato una interpretazione particolare all'espressione « ricchezza dell'esperienza professionale » anche perché non penso che sia stato colpito dal comma 2!

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Non è nel senso monetario.

RAFFAELE MAROTTA. È una battuta questa?

VINCENZO SINISCALCHI. Non è stata fiscale la valutazione. Diciamo questo perché si tratta di professioni che, sia pure modestamente, esercitiamo ancorché interrompendole per questa nobile attività! Si capisce che è stata una battuta, e come potrebbe essere altrimenti?!

Forse sarebbe stato meglio parlare di vastità dell'esperienza professionale, anche perché questa distinzione di esperienze professionali tra « ricchi » e « poveri » potrebbe prestarsi a delle singolarità.

Ricordo che i nostri primi apprendimenti in campo professionale sono stati quelli degli studi universitari, della dottrina e della giurisprudenza ma anche quelli delle allegazioni che in campo sia penale sia civile rappresentavano uno sforzo del professionista forense di tradurre per iscritto il massimo della sua conoscenza e della sua interpretazione del caso singolo.

Credo che, con l'espressione « ricchezza dell'esperienza professionale », si debba intendere non il riferimento all'avvocato tradizionale che parla, che interviene, che difende l'interesse di una parte, ma all'avvocato che produce dialettica di conoscenza delle leggi e di interpretazione delle leggi. Quante volte abbiamo letto, trasfuse proprio nelle sentenze della Corte di cassazione, interpretazioni innovative offerte da motivi di ricorso, e che non sono certo pubblicazioni scientifiche o universitarie anche se spesso esprimono, partendo dal caso concreto, la possibilità di una interpretazione piena? Certamente ciò fa parte « della ricchezza dell'esperienza professionale ».

Il problema che è stato posto (e che è anche quello del contributo di un'elevata qualificazione professionale già previsto nel comma 2) è quello della rilevanza o meno dell'ulteriore specificazione di cui al comma 3.

Penso che non vi siano grosse questioni circa la lettera *a*) del comma 3, che fa riferimento: all'« esercizio dell'attività forense da parte di professore di università... ». A tale riguardo ritengo che ci si voglia riferire a professore di università in materie giuridiche, perché si può dare benissimo il caso di un professore di università che consegua successivamente la laurea in giurisprudenza e che possa poi accedere presso le giurisdizioni superiori.

L'espressione « in materie giuridiche », infatti, è prevista nella lettera *b*) ma non nella lettera *a*), dove quindi è forse opportuno specificarla. Si tratta comunque di un fatto, ritengo, di mero coordinamento e di mera precisazione formale. Anzi, onorevole presidente Pisapia, è reso ancora più necessario proprio dalla specificazione contenuta alla lettera *b*).

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, il tempo a sua disposizione sta per finire.

VINCENZO SINISCALCHI. I problemi sono invece posti dalla lettera *b*) e dalla lettera *c*) e possono essere riassunti nel seguente quesito: questi due diversi coefficienti, quello della lettera *b*), che sostanzialmente sembrerebbe privilegiare all'interno della categoria degli insegnanti di materie giuridiche non il merito distinto, non il merito scientifico, ma solamente il decorrere del tempo per dieci anni, e quello della lettera *c*), nel momento in cui parla dell'esercizio di funzioni giudiziarie per un periodo non inferiore a dieci anni, in che termini si pongono nei confronti della legge ordinamentale che prevede un certo decorso del tempo per il percorso della carriera? Forse il contenuto di queste due lettere deve essere meglio chiarito nel corso del dibattito per evitare che la preoccupazione espressa dalla Commissione giustizia, nel momento in

cui ha proposto la soppressione di questo testo per quanto attiene a tale parte, sia condivisibile sotto il profilo della istituzione non di un coefficiente in più, ma di categorie di privilegio rispetto a quelle stabilite dall'articolo 106 della Costituzione. Infatti, sarebbe privilegiato il semplice svolgimento dell'insegnamento per un periodo non inferiore a dieci anni, nonché il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie per un periodo non inferiore a dieci anni.

C'è un inserimento della magistratura, ed è comprensibile...

RAFFAELE MAROTTA. È sempre avvocato.

VINCENZO SINISCALCHI. No, l'esercizio delle funzioni giudiziarie è un punto delicato.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, onorevole Siniscalchi.

VINCENZO SINISCALCHI. Concludo rapidamente, ma vorrei offrire la misura e sottolineare la delicatezza del punto.

La questione è posta dalla dizione « per un periodo non inferiore a dieci anni ». Bisogna chiedersi, infatti, in che termini si ponga la lettera c) del comma 3 rispetto allo svolgimento ed al decorso della carriera; lo stesso dicasi per il comma 4, che però è semplicemente una ulteriore specificazione.

Credo, quindi, che vada difeso il lavoro fatto e che questo vada portato avanti. Ritengo, inoltre, che il dibattito che si svolgerà nel momento in cui si arriverà al voto potrà fugare questi dubbi e le perplessità che pure ha posto con molta trasparenza l'onorevole relatore, non soltanto con il pensiero che si possa ritardare il varo di una legge che è già tanto in ritardo sul binario legislativo, ma con lo scopo e l'aspirazione a fare una legge tranquilla, serena e realmente applicativa di una norma costituzionale; una legge che contribuisca anch'essa a fissare un primo importante punto nella soluzione,

in modo concorde tra varie categorie di operatori del diritto, dei problemi della giustizia nel nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Armando Veneto. Ne ha facoltà.

ARMANDO VENETO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, voglio porre l'attenzione su un dato che a me pare rilevante rispetto al testo della legge che ci apprestiamo a discutere. Questa non rappresenta soltanto un adempimento costituzionale realizzato dopo cinquant'anni, perché ciò appartiene al mondo della politica ed è giusto sottolineare che dopo cinquant'anni si giunge finalmente all'attuazione del punto 3 dell'articolo 106 della Costituzione, ma a me pare che il profilo politico di maggior rilievo da porre all'attenzione dell'Assemblea sia costituito dalla circostanza che finalmente entra all'interno della magistratura di legittimità un mondo che, per esserne stato escluso, non aveva potuto dare proprio alla magistratura di legittimità del nostro paese una serie di apporti scientifici ed anche pragmatici che abbiamo avvertito mancanti in questo periodo.

Certamente dall'applicazione di questa norma sarà accentuata la spinta verso uno *ius dicere* più concretamente legato alle esigenze dello sviluppo della dottrina perché la giurisprudenza del nostro paese colga i passaggi di maggior rilievo che la dottrina stessa ed anche la fase di merito possono portare. Credo che così sarà ridotto il rischio del doppio binario che stiamo vivendo. Se cito la sentenza Marino e poi ne cito altre, mi accorgo chiaramente che la scientificità vale per alcuni casi ma non vale per altri.

Questa evoluzione, che credo possa essere il frutto più significativo dell'applicazione dell'articolo 106, deriverà dalle esperienze maturate nel giudizio da tutte le parti e non soltanto da alcune di esse.

Accanto a questo rilievo, credo che l'altro e più significativo aspetto di carattere politico possa nascere dalla consta-

tazione che si bloccherà il processo sottile, forse anche demoniaco, di delegittimazione del supremo collegio che abbiamo vissuto in questi anni. Il rilancio e la rivisitazione della Cassazione attraverso questa nuova linfa penso possa bloccare i monitoraggi, i giudizi sui giudizi, la pretesa di piegare la Cassazione alle contingenti esigenze delle lotte, alle varie mafie, ai malaffari, ai delitti, il tentativo cioè di eliminare l'ostacolo che essa frapponeva alla realizzazione di una giustizia legata ad un sostanzialismo che aborrisce la dottrina, il privilegio della legittimità, per far scadere la Corte di cassazione a momento di giurisdizione di merito di terzo grado.

Tutto questo sarà frenato e limitato. Mi permetto di segnalare l'importanza della norma che non solo copre un vuoto, ma apre spazi nuovi alla ricerca di un recupero della dignità della dottrina e della giurisprudenza più alte all'interno del nostro sistema, il quale deve sì giungere a risultati sostanziali, ma attraverso il quotidiano, costante rispetto dei principi che non appartengono alla cronaca dei nostri giorni ma hanno fatto e faranno la storia del nostro paese.

Ciò posto, i problemi tecnici che la normativa propone possono essere compendati in quegli aspetti segnalati fin qui, rispetto ai quali mi pare molto corretto ritenere che debba essere la Camera, con gli interventi dei suoi componenti più avvertiti in subietta materia che vogliono dare il loro contributo, a dirimere i dubbi e le perplessità che per la verità provengono dal comma 3 dell'articolo 2, ma che a mio parere discendono ancor più e meglio dal comma 4 dello stesso articolo, di cui si è chiesta l'abrogazione ma del quale fin qui non si è parlato sufficientemente, per avere un parametro di valutazione che rifluisce sull'esame che deve essere compiuto del comma 3 e che dirige la mia opinione in modo preferenziale verso l'ipotesi della soppressione, ancorché essa sia frenata dalla legittima, fondante e significativa necessità di non

perdere molto tempo e di rimandare, con l'ennesimo rinvio al Senato, l'applicazione della norma.

Voglio sottolineare che aver inserito al comma 4 dell'articolo 2 l'indicazione secondo cui coloro i quali possiedono gli stessi requisiti di specifica rilevanza di cui al comma 3 debbono essere nominati in relazione all'anzianità nel ruolo dei docenti universitari, o all'anzianità nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori, priva il Consiglio superiore della magistratura, in prima battuta, ed il Capo dello Stato, poi, di un potere ad essi assegnato in modo esclusivo dalla Corte costituzionale, il potere della discrezionalità assoluta. Quando, di fronte a due soggetti dotati di titoli della stessa rilevanza, il Consiglio superiore della magistratura non potrà operare una scelta, ma sarà costretto ad indicare colui il quale avrà maggiore anzianità, la norma per un verso apparirà, per ciò stesso, incostituzionale e per altro verso potrà prestarsi a marchingegni che non tengono conto proprio di quei meriti insigni che, nella loro formulazione e struttura letteraria e lessicale, ma anche contenutistica, implicano il massimo di discrezionalità funzionale nella scelta del migliore dei magistrati possibile per essere adibito a quelle funzioni.

In base al comma 4 dell'articolo 2, la metodologia da seguire risulta « bloccata », nel senso che, per giungere alla conclusione, occorre tener conto di determinati limiti.

Non credo infatti che la previsione del comma 3 fughi le preoccupazioni espresse dall'onorevole Parrelli perché, a mio parere, gli elementi di specifica rilevanza devono essere considerati in sé rispetto al candidato ma non possono costituire graduatoria. In presenza dell'articolo 4, quindi in sinergia, come ha osservato il relatore, il pericolo di un'interpretazione in senso distorsivo appare evidente.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento affinché i colleghi che leggeranno il resoconto stenografico conoscano in termini essenziali il parere di ciascuno di noi. Per la verità, ero personalmente

molto interessato alla possibilità che la norma potesse essere attuata, ma le perplessità espresse in rapporto al contenuto del comma 4 dell'articolo 2 mi inducono ad auspicare una più accorta ed acuta riflessione anche attraverso il confronto parlamentare, che è uno degli elementi attraverso i quali si realizza l'interpretazione della norma. Occorre riflettere sulla necessità che, nell'ambito della chiamata, la discrezionalità sia legata proprio a quei meriti insigni dei quali unici giudici possono essere il Consiglio superiore della magistratura ed il Capo dello Stato, senza che vi siano metodiche o strumentalità idonee ad indicare il merito insigne in luogo di chi dello stesso merito insigne è unico ed esclusivo giudice. Se il dibattito che si svolgerà sui punti specifici della norma o sull'intero impianto legislativo in esame darà netta l'indicazione della massima apertura verso la discrezionalità nella individuazione del merito insigne, allora la norma potrebbe rimanere così com'è; se vi fosse, invece, soltanto un dubbio, sarebbe opportuno che la norma emendata ritornasse al Senato perché non vi sia alcuno spazio nel quale la preoccupazione che ho espresso — relativa ad una limitazione di questa piena discrezionalità — possa trovare realizzazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il provvedimento al nostro esame dà finalmente attuazione alla disposizione dell'articolo 106 della Costituzione ad oltre cinquant'anni dalla sua entrata in vigore. È una disposizione che prevede — com'è noto — che su designazione del CSM possano essere chiamati all'ufficio di consigliere di Cassazione, per meriti insigni, avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione e professori ordinari di università in materie giuridiche.

Lo scopo della norma è emerso chiaramente dal dibattito, ed è quello di consentire alla giurisdizione di legittimità

di avvalersi del contributo professionale e culturale del mondo scientifico e dell'avvocatura, mantenendo peraltro fermo il principio in virtù del quale l'accesso alla magistratura avviene di norma per concorso.

La soluzione adottata dal disegno di legge, già approvato dal Senato, non è quindi quella di creare un apposito ruolo di magistrati laici in soprannumero rispetto a quelli togati, bensì di considerare i magistrati nominati per meriti insigni facenti parte a tutti gli effetti dell'organico della magistratura. Si tratta di una soluzione pienamente coerente con il dettato costituzionale e con la *ratio* dell'istituto; *ratio* che — com'è stato evidenziato dall'unanime dottrina, oltre che dalla puntuale, colta ed approfondita relazione dell'onorevole Parrelli, che intendo qui ringraziare anche per il significativo richiamo ad un insigne giurista come Ludovico Mortara — non è quella di creare un'ulteriore ipotesi di nomina di magistrati onorari, bensì quella di introdurre una specifica modalità di reclutamento dei magistrati ordinari limitata all'esercizio delle funzioni giudicanti di legittimità, in deroga al principio del pubblico concorso. Deroga giustificata dall'opportunità che la giurisdizione di legittimità possa avvalersi del contributo della migliore dottrina giuridica, nonché dell'esperienza di chi è quotidianamente impegnato nelle aule di giustizia a difesa non soltanto degli imputati o delle vittime dei reati, ma anche e soprattutto delle garanzie di un giusto processo e delle regole tese a garantire che il processo sia realmente giusto. Un'opportunità particolarmente avvertita in considerazione della posizione preminente che nel nostro ordinamento spetta alla Corte di cassazione e che si sostanzia nella funzione, attribuita al supremo collegio dall'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario, di garantire l'esatta interpretazione e l'uniforme applicazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale e dunque, in sostanza, di elaborare, tramite la propria giurisprudenza,

denza, il diritto vivente, il diritto cioè che viene concretamente e quotidianamente applicato nelle aule giudiziarie.

Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con il mondo del diritto conosce la straordinaria importanza che assumono le massime della suprema Corte. Appare evidente come a tale delicatissima funzione sia opportuno che vengano chiamati giudici che rappresentino tutte le componenti dell'esperienza e della cultura giuridica; non soltanto quindi della magistratura professionale, ma anche della dottrina con il suo contributo scientifico e della avvocatura con il suo insostituibile patrimonio di esperienza quotidiana. Ciò al fine di consentire l'utilizzazione di un prezioso contributo che altrimenti rischierebbe di andare disperso. E ciò altresì al fine di evitare i rischi derivanti da un'eccessiva separatezza dell'ordine giudiziario: di ciò è pienamente e lucidamente consapevole la stessa magistratura togata, come si evince dal parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura sul disegno di legge che stiamo esaminando.

L'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 106 della Costituzione completa, dunque, seppur con cinquant'anni di ritardo, il quadro delineato dal legislatore costituente. Da un lato il principio è che i magistrati siano nominati per pubblico concorso a garanzia dell'indipendenza dell'organismo giudiziario e della preparazione tecnica dei suoi membri, dall'altro tale principio, al fine di prevenire il formarsi di un corpo separato dal resto della società, viene temperato dalla possibilità di nominare magistrati onorari, dall'espressa previsione della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia — ricordo solo la composizione delle corti d'assise e delle corti d'appello — e dalla possibilità, che oggi stiamo esaminando, di nomina di insigni giuristi, limitatamente alla funzione giudicante di legittimità.

Sui temi che hanno visto posizioni diverse anche nel dibattito che si è svolto in data odierna, cioè quelli relativi alla soppressione proposta dalla Commissione giustizia del comma 3 dell'articolo 2,

credo sia opportuna una ulteriore riflessione sia nel Comitato dei nove, sia in un'aula più piena, o meno vuota, anche perché l'Assemblea è sovrana. Ricordo semplicemente che, rispetto al disegno di legge del Governo, il Senato ha fatto un passo avanti, eliminando quanto meno quei titoli di preferenza che avrebbero creato una disparità di trattamento rispetto all'avvocatura.

Per concludere, credo che si possa ampiamente riconoscere che finalmente si arriva non solo alla conclusione di un percorso che molti attendevano da oltre cinquant'anni, ma che si sta facendo un ulteriore passo verso un'amministrazione della giustizia più attenta alle richieste della società, un'amministrazione della giustizia che dia piena attuazione delle norme costituzionali in virtù delle quali la magistratura togata potrà e dovrà contare sull'apporto e sulla collaborazione delle altre componenti della cultura giuridica, con l'obiettivo di arrivare ad una giustizia sempre più vicina all'interesse e alle esigenze dei cittadini.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore
e del Governo — A.C. 3467)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Parrelli.

ENNIO PARRELLI, *Relatore*. Presidente, rinuncio alla replica, preferendo intervenire nel corso dell'esame dell'articolo, perché mi sembra che siamo ai prolegomeni del dibattito, peraltro intellettualmente elevati, ma fisicamente e numericamente men che modesti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, ritengo doveroso inter-

venire in questo momento perché, come è stato ricordato dal relatore, onorevole Parrelli, nonostante l'esiguità dei numeri, la qualità del dibattito su un provvedimento al quale si annette così grande importanza è stata di estremo valore.

Sono state poste questioni che debbono essere risolte nel corso della discussione dall'Assemblea. Voglio tuttavia dire che condivido le osservazioni espresse sia dal relatore — mi associo anch'io nel ritenere valida la relazione presentata — sia dall'onorevole Marotta in ordine alle obiezioni manifestate dalla I Commissione affari costituzionali; le condivido pienamente e quindi non aggiungo nulla. Questo ci consente di semplificare molto l'esame del provvedimento ed i possibili problemi.

Ricordo anch'io che l'articolo 106 della Costituzione prevede, al terzo comma, la possibilità di chiamare, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, all'ufficio di consigliere di Cassazione per meriti insigni professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

La norma costituzionale — è stato ricordato da tutti — purtroppo è rimasta priva di applicazione nei cinquant'anni di vita della Repubblica, in quanto il legislatore non ha mai provveduto ad approvare le disposizioni necessarie all'attuazione del precetto costituzionale benché, come è stato ricordato, si trattasse di norma precettiva. Ci dovremmo forse domandare perché per cinquant'anni non sia stato applicato l'articolo 106, nonostante le richieste — numerose e ripetute, come ha ricordato l'onorevole Siniscalchi — da parte dell'avvocatura, delle camere penali, degli organismi forensi. Come mai per cinquant'anni quella disposizione non è stata applicata? Questa non è una domanda retorica, ma credo che forse tutti nella nostra mente abbiamo la risposta. È una questione grave che solo oggi arriviamo ad affrontare in maniera forse definitiva. Si tratta cioè di uno dei tanti casi in cui un principio, addirittura co-

stituzionale, di grande valore è rimasto del tutto inattuato, il che ha determinato, in questo come in altri casi, uno squilibrio dell'assetto complessivo della Costituzione materiale.

Il precetto dell'articolo 106 della Costituzione è, infatti, solo apparentemente una disposizione minore, in quanto rappresenta invece un complemento essenziale del sistema della magistratura delineato dal costituente. Ricordo, innanzi tutto a me stesso, il richiamo costante, che si aggiunge a quelli che abbiamo rammentato prima, del professor Italo Mereu, sulla enorme caratura di questa autentica riforma.

La nomina per meriti insigni di avvocati e professori universitari all'alto ufficio di consigliere di Cassazione rappresenta, infatti, un forte elemento di connessione tra la giurisdizione e la società civile. Il contributo culturale, scientifico, di esperienza di soggetti estranei alla giurisdizione è da un lato una linfa vitale per il massimo organo della giurisdizione (condivido gli apprezzamenti su di esso, anche per il valore che la Cassazione nel nostro sistema ha o deve mantenere) e, dall'altro, è un forte antidoto contro ogni pericolo di corporativismo. Sono convinto che, se il legislatore avesse provveduto per tempo all'attuazione dell'articolo 106 della Costituzione, molte delle polemiche degli ultimi anni sulla giustizia sarebbero state, se non evitate, almeno contenute. Oggi finalmente siamo ad un passo dalla realizzazione di quell'obiettivo. Il disegno di legge, presentato dal Governo nel settembre del 1996, pochi mesi dopo il suo insediamento (lo ricordo per indicare una linea culturale nell'azione del Governo), è stato licenziato dal Senato oltre un anno fa, nel marzo 1997. Sottolineo questo aspetto per rilevare che rinviare il testo al Senato, dopo tutto questo tempo, porrebbe qualche problema, come ha ricordato l'onorevole Marotta.

Il Senato ha introdotto alcune modifiche rispetto al testo del Governo, pur lasciandone sostanzialmente inalterato l'impianto. Il provvedimento prevede (lo ricordo per dialogare innanzitutto con il

relatore, che ha la massima responsabilità nel condurre in porto questa vicenda), all'articolo 1, la designazione per meriti insigni all'ufficio di consigliere di Cassazione di avvocati e professori universitari in numero non superiore ad un decimo dell'organico della Corte di cassazione, con la riserva di un quarto dei posti messi a concorso annualmente. Il procedimento prevede una segnalazione da parte degli organismi universitari e forensi e la designazione da parte del CSM.

L'articolo 2 disciplina i requisiti per la nomina e fornisce anche una specificazione della locuzione « meriti insigni » usata dal costituente, esplicandola con il riferimento a « particolari meriti scientifici » o alla « ricchezza dell'esperienza professionale », che facciano ritenere che il designando « possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale ». Fin qui siamo d'accordo, si tratta certamente di un arricchimento della disposizione costituzionale sul quale vi è ampio consenso.

Perplessità sono sorte, invece, in sede di Commissione giustizia, con riferimento agli elementi di specifica rilevanza previsti dal comma 3 dell'articolo 2: ciò, però, mi permetto di dire, non inficia minimamente il comma 2. Sul punto, la Commissione ha approvato un emendamento soppressivo del relatore. Ebbene, pur condividendo in parte le ragioni che hanno indotto la Commissione ad approvare la modifica proposta dal relatore, non posso però non manifestare preoccupazione per l'ulteriore rinvio che, in caso di conferma da parte dell'Assemblea del testo licenziato dalla Commissione, dovrà subire l'approvazione della legge. Tutti noi conosciamo i tempi dei lavori parlamentari: questo disegno di legge di pochi articoli, i cui contenuti sono condivisi praticamente da tutte le forze politiche, arriva all'esame di quest'Assemblea dopo quasi due anni dalla sua presentazione, come ho già ricordato, ed una terza lettura da parte del Senato rischia di protrarre troppo a lungo l'approvazione della legge. Certo — è stato detto — questo non è un argo-

mento sufficiente, ma poi entrerò nel merito delle obiezioni. Sono convinto, comunque, che non valga l'argomento secondo cui, avendo pazientato per cinquant'anni, si può ulteriormente aspettare ancora un po': anche perché, come ha detto l'onorevole Marotta, « del domani non v'è certezza »! Invito, allora, i parlamentari a svolgere la massima riflessione su tutto, anche su questo che non è un argomento di merito, ma che tuttavia deve essere valutato.

Nel merito della questione, ritengo che le osservazioni del relatore siano in parte condivisibili. In effetti, un'eccessiva specificazione dei contenuti del precetto costituzionale rischia di andare oltre e contro la volontà del costituente, e ciò a maggior ragione là dove gli elementi di specificazione siano assunti come titoli di preferenza.

Però la previsione contenuta nel testo licenziato dal Senato, con il riferimento ad elementi di specifica rilevanza, pur presentando alcuni margini di ambiguità, mi sembra possa essere oggetto di un'interpretazione diversa e costituzionalmente compatibile rispetto a quella proposta dal relatore.

È evidente, infatti, che la previsione di un titolo di preferenza per i professori universitari rispetto agli avvocati sarebbe in contrasto con la previsione costituzionale. Ma a mio avviso la lettera a) del comma 3 si presta anche, e forse più, ad un'interpretazione diversa, che credo dobbiamo sostenere, nel senso di prevedere non un titolo di preferenza ma un elemento di specifica rilevanza nel fatto di cumulare le due funzioni di professore universitario e di avvocato iscritto alle giurisdizioni superiori, quindi di cumulare i particolari meriti scientifici alla ricchezza dell'esperienza professionale. Il che determina, però, non la prevalenza della nomina del professore su quella dell'avvocato, ma semmai (questo vale in astratto, in quando la valutazione della sussistenza dei meriti insigni rimane riservata al CSM) la prevalenza del professore che sia anche avvocato sul professore che non abbia esercitato la professione.

Quanto al requisito della lettera *b*) del comma 3, può essere agevolmente spiegato con il fatto che per gli avvocati il requisito dell'iscrizione negli albi delle giurisdizioni superiori, previsto dalla Costituzione, limita l'accesso agli avvocati con almeno quindici anni di esercizio, mentre per i professori non vi sarebbe limite di età e di anzianità. Quanto al requisito della lettera *c*), se è vero, come acutamente osserva il relatore, che « non sempre il mero esercizio di funzioni giudiziarie è indice di preclare virtù tali da conferire meriti insigni o da concorrere alla loro fondazione », è anche vero che un'esperienza decennale come magistrato (onorario o ordinario, la norma non fa differenza su questo punto) può ben essere un elemento di specifica rilevanza ai fini della valutazione della ricchezza dell'esperienza professionale.

Solo l'onorevole Veneto ha accentrato la sua attenzione sul comma 4: non aggiungo niente di più, osservando che mi sembra una norma che non pone dei problemi costituzionali, perché credo che il Consiglio superiore della magistratura mai si avvarrà di quel comma che vale come una norma di chiusura, in qualche modo, perché per il resto come si fa a sostenere che esisterà una parità di meriti insigni? Questi ultimi non sono giudicabili quantitativamente, quindi è solo un'ipotesi di scuola quella che vi sia parità di meriti insigni per cui possa valere la norma per quanto riguarda l'anzianità.

Mi sembra, in conclusione, doveroso affidare queste considerazioni alla riflessione, fiducioso nel relatore e nell'aula: non so se saranno presentati emendamenti diretti a ripristinare il testo licenziato dal Senato; sento di esprimere l'auspicio del Governo a favore dell'immediata approvazione della legge, che costituirebbe, in questo momento, un segnale importante e fondamentale che si intende perseguire la via del cambiamento istituzionale senza timidezza attraverso l'attuazione di una norma di grande valore non solo simbolico ma profondo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3019 – Rideterminazione del contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia (approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4712) (ore 12,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato: Rideterminazione del contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 4712)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito delle riunioni del 30 giugno e del 7 luglio 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

tempo per il relatore: 25 minuti;

tempo per il Governo: 25 minuti;

tempo per il gruppo misto: 35 minuti;

tempo per richiami al regolamento: 10 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato);

tempo per i gruppi: 4 ore e 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno:

verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni/liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 31 minuti;

forza Italia: 40 minuti;

alleanza nazionale: 40 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 36 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 30 minuti;

UDR: 33 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4712)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Settimi.

GINO SETTIMI, Relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, interverrò molto brevemente per illustrare i contenuti del disegno di legge, rinviando gli approfondimenti alla relazione scritta e al dossier che accompagna il provvedimento.

Il disegno di legge, che è già stato approvato dal Senato, ha lo scopo di rideterminare il contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia. Con questo disegno di legge, si propone di portare il contingente in parola a 2 mila unità dalle attuali 1.600. Il personale del contingente è collocato in sovrannumero

rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri ed i relativi oneri sono a totale carico della Banca d'Italia.

La motivazione dell'aumento del contingente risiede nell'estensione dei compiti affidati originariamente all'Arma, nell'aumento delle sedi della Banca d'Italia che debbono essere sorvegliate, nel potenziamento del presidio di alcune strutture, nell'aumento delle scorte ai trasporti valori nel territorio nazionale ed inoltre nella riduzione dell'orario di lavoro dei militari, passato dalle 42 ore settimanali del 1982, quando è stata approvata la tabella che ha determinato il contingente in essere, alle attuali 37 ore.

La tabella che è allegata all'articolo 1 del disegno di legge si allinea inoltre alle previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, che ha riordinato le carriere del personale non dirigente e non direttivo dell'Arma, innovando i relativi ruoli.

Il disegno di legge approda in quest'aula dopo un approfondito esame della Commissione, che ha svolto anche un'audizione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, i cui contenuti sono riportati nel dossier che accompagna il provvedimento.

In conclusione, vorrei raccomandare l'approvazione del provvedimento, per la delicatezza e per la importanza del servizio che svolge l'Arma dei carabinieri nell'attività di vigilanza, di sicurezza e di scorta ai trasporti valori della Banca d'Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MASSIMO BRUTTI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Anche il Governo sollecita una rapida, rapidissima approvazione di questo provvedimento. In realtà, per uno scopo come quello che il provvedimento si prefigge, in un ordinamento capace di funzionare un po' meglio, non credo sarebbe necessaria una legge. Ma tant'è, la legge ci vuole e approviamola al più presto.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Gnaga. Ne ha facoltà.

SIMONE GNAGA. Nel mio piccolo, accetto subito la sollecitazione da parte del Governo. Sono pienamente concorde: è opinione di molti, dello stesso relatore e di molti esponenti della maggioranza e dell'opposizione, che forse un provvedimento di legge per un argomento del genere è qualcosa di eccessivo, non certo perché non sia altamente prestigioso il rapporto reciproco tra l'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia. Però è anche vero che in questo caso un procedimento legislativo è qualcosa di troppo: si sarebbe potuto benissimo intervenire — come il Governo ha fatto in altri settori — attraverso strumenti diversi.

In se stesso il provvedimento è necessario, sia perché prevede una variazione dell'orario settimanale (da 42 a 37 ore) sia per la presenza di nuove strutture. Conseguentemente si richiede un ampliamento dell'organico. Fra l'altro, questi duemila appartenenti all'Arma in realtà non fanno parte dell'organico dei carabinieri: sono dati che emergono sia dal testo della legge del 26 gennaio 1982 (articolo 3) sia dagli stessi dubbi contenuti nei pareri (pur favorevoli) espressi dalle Commissioni del Senato. La Commissione bilancio del Senato, per esempio, ha messo in evidenza che è necessario un approfondimento in ordine alla quantità di personale che si intende come « effettivamente » impiegato. La parola « effettivamente » richiama l'esigenza di un chiarimento: è necessario capire in che modo il personale venga utilizzato, anche se non vi sono oneri per il bilancio dello Stato o adempimenti di diversa natura (visto che tutto è a carico della Banca d'Italia). Si potrebbe pensare, per esempio, che forse dei 1.600 uomini oggi impiegati presso la Banca d'Italia qualcuno non sia effettivamente utilizzato. Sono certo che non è così, ma il dubbio va chiarito ed è stato messo in risalto anche dalla Commissione bilancio del Senato.

Va poi sottolineato un altro aspetto che fa pensare ad una situazione non del tutto

chiara. È vero che la Banca d'Italia ha personalità giuridica di ente pubblico — e quindi ha un rapporto di collaborazione con tutta la comunità — ma, al di là del reciproco prestigio di cui ho parlato, restano problemi in merito all'incremento di personale. La Commissione finanze del Senato, per esempio, ha espresso un parere favorevole con osservazioni, prospettando dubbi che non sono stati chiariti dalle Commissioni difesa né della Camera né del Senato. La Commissione finanze ha invitato a verificare l'effettiva utilità dell'incremento. In pratica, al di là dell'esigenza di coprire le ore di straordinario derivanti dalla diminuzione dell'orario settimanale e di rendere operative le nuove strutture, non sappiamo perché si sia creata una domanda di personale, visto che non conosciamo i dati sull'utilizzo attuale (dati che le Commissioni del Senato e della Camera non hanno potuto trarre nemmeno dalla relazione del comandante generale). Sta di fatto che oggi non conosciamo in che modo sia effettivamente impiegata la totalità delle 2.000 persone appartenenti all'Arma.

Riconoscendo l'urgenza del provvedimento, preannunciamo che non presenteremo emendamenti. Aggiungo però che è necessario sapere chi saranno i 400 appartenenti all'Arma dei carabinieri, ossia da dove saranno reperiti. Provverranno dall'Arma oppure saranno presi all'esterno (dopo aver presentato richiesta all'Arma) e poi assegnati direttamente alla Banca d'Italia?

La garanzia che deve essere data alla comunità è che l'utilizzo di questi 400 carabinieri, di cui vi è necessità, non comporti una loro distrazione dal controllo del territorio. È estremamente importante chiarire se costoro verranno distolti dall'attuale organico dell'Arma dei carabinieri.

Attualmente l'ordine pubblico è garantito sul territorio dall'esercito e anche numerose stazioni rilevano l'esigenza di una più ampia dotazione di organico per fornire una risposta più efficace. Mi chiedo dunque da dove potranno essere presi questi 400 carabinieri.

Si dice che non si inciderà sull'articolo 39 della legge finanziaria, che prevedeva 3 mila unità per tutte le forze dell'ordine. È però altrettanto vero che non si chiarisce se in un futuro vi sarà un cambiamento analogo a quello che si è verificato nel 1982.

Prima di tale data, infatti, le funzioni di vigilanza e di scorta valori per la Banca d'Italia erano svolte dalla Guardia di finanza ed alcuni ritengono che quella fosse la soluzione più adatta. Dal 1982 in poi la competenza è passata all'Arma dei carabinieri. Qualora essa tornasse alla Guardia di finanza — non ci possiamo stupire di nulla —, dobbiamo chiederci se questi 2 mila carabinieri debbano essere considerati in detrazione alle 3 mila unità previste dalla legge finanziaria per il 1998.

Sono questioni che il Governo deve chiarire: i parlamentari hanno espresso dubbi, nelle Commissioni bilancio, finanze e difesa del Senato, non tanto sul contenuto del provvedimento, sul quale peraltro non mi pare si possa esprimere contrarietà, quanto piuttosto sull'esigenza di fornire determinati chiarimenti. Innanzitutto bisognerà dire di che natura sarà questo rapporto e poi cosa si intenda con l'espressione «effettivamente impiegati» nel servizio di scorta valori e di vigilanza.

Non mi sembra vi sia molto altro da aggiungere. Nel *dossier* si parla di servizi aggiuntivi ed io vorrei sapere a che cosa ci si riferisca. Non penso infatti si tratti soltanto di un servizio di vigilanza per le nuove strutture della Banca d'Italia: se è così, vorrei che fosse chiarito nella norma, al fine di evitare che un giorno alcuni militari dell'Arma dei carabinieri possano trovarsi a fare la scorta personale ad esponenti della Banca d'Italia. Dato che il nostro è un paese nel quale non ci si deve sorprendere di nulla, non me ne sorprenderei, ma ritengo che questa garanzia debba essere offerta non tanto a me, quanto ai cittadini.

È giusto che si sappia in quale modo sia gestito il rapporto di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'Arma dei carabinieri. Si parla, infatti, di 2 mila militari, la cui preparazione, peraltro, non ha

gravato sulla Banca d'Italia, ma sul bilancio dello Stato. Il costo della formazione e della preparazione militare di questi carabinieri è stato sostenuto dalla comunità, ma la Banca d'Italia ne usufruisce per espressa disposizione di legge (al riguardo occorrerebbe soffermarsi sull'opportunità per il futuro di intervenire con una legge su una materia del genere).

Concludo, signor Presidente, ricordando che il territorio nazionale richiede una presenza continua e massiccia delle forze dell'ordine. Quindi, se questi 400 vengono «attinti» dal territorio vorrei sapere, a questo punto, per quale motivo il servizio di vigilanza non possa essere assicurato dalle forze dell'esercito, che sono state impiegate fino a pochi giorni fa a Napoli, nel napoletano e in Sicilia. In questo modo, non solo non verrebbero sottratte unità all'Arma dei carabinieri, ma anzi verrebbero rimessi dei militi che hanno una preparazione, per quanto riguarda l'ordine pubblico, sicuramente più elevata rispetto ad unità appartenenti alle forze armate che — lo ripeto ancora una volta — fino a pochi giorni fa accompagnavano le forze dell'ordine per il controllo del territorio in una parte della nazione.

Sarà dunque bene chiarire quale rapporto di collaborazione con la Banca d'Italia avranno queste 400 (e più: complessivamente 2 mila) unità appartenenti alle forze dell'Arma dei carabinieri.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ascierio. Ne ha facoltà.

FILIPPO ASCIERIO. Il gruppo di alleanza nazionale si è opposto all'esame in sede legislativa di questo provvedimento, a differenza di quanto si è verificato al Senato, per due importanti motivi.

Anzitutto perché consideriamo questa un'opportunità unica di poter denunciare un determinato stato delle forze di polizia in questo momento sotto il profilo degli organici, e in secondo luogo perché intendiamo porre in evidenza un grosso paradosso.

Noi non siamo contrari all'ampliamento degli organici della Banca d'Italia

anche perché a Vermicino vi è un nuovo stabile e si pone dunque questa necessità di 400 carabinieri in più. Su questo argomento tuttavia nutriamo alcune evidenti perplessità. Perché i carabinieri alla Banca d'Italia? Ricordo che il provvedimento è nato tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta. Per quale motivo? C'era la Guardia di finanza; l'Italia era allora in pericolo di fronte all'azione terroristica di vari gruppi armati e sarebbe stato assurdo per la nazione correre il rischio di un attacco alla Banca d'Italia, che avrebbe sottratto allo Stato la borsa. Coloro che in quel momento erano particolarmente specializzati nella lotta alla criminalità, nella sorveglianza e nel controllo del territorio, considerando che la Banca d'Italia era « distribuita » in varie sedi sul territorio nazionale, erano i carabinieri. Per tale motivo venne indicata l'Arma dei carabinieri e ci fu un accordo tra il ministro della difesa e il ministro che era allora « competente » per la Banca d'Italia.

Oggi gli scenari sono mutati; ci troviamo in un'altra epoca, il terrorismo — grazie al cielo — è stato debellato ma abbiamo una piaga che è ancora più gravosa del terrorismo di quegli anni. Mi riferisco alla piaga della microcriminalità e della criminalità organizzata, che ogni giorno impegna migliaia e migliaia di appartenenti alle forze di polizia su tutto il territorio nazionale.

Ebbene, di fronte ad un'emergenza come questa, ci troviamo a discutere di un aumento di 400 carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia, che apre questa nuova struttura, in un momento che è tra l'altro particolare. Con l'arrivo della moneta unica europea, infatti, non si sa quale sarà la struttura della banca europea e quante strutture della Banca d'Italia dovranno chiudere.

Sono queste le perplessità che intendo sottolineare; esistono poi alcune certezze che rasentano il paradosso. Mentre tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta vi erano degli organici adeguati per quella lotta alla criminalità,

gli stessi organici, con gli stessi numeri di allora, ce li troviamo alla fine degli anni novanta, anzi con dei problemi ancora maggiori perché, come ben sa il Governo, gli ausiliari sono stati ridotti e soltanto con l'ultima finanziaria si è proceduto ad una loro integrazione.

Quindi, a fronte di un cospicuo impegno delle forze di polizia, vi è stata una riduzione e non un aumento degli organici. Eppure ogni anno in Italia si verificano tre milioni di reati. Ditemi se questa non è emergenza! Se volete divertirvi, fate una proporzione, e vedrete che tre milioni di reati significa un reato ogni uno o due secondi. Tra l'altro tali reati non vengono tutti denunciati, perché molti hanno perso la fiducia nei confronti del sistema giustizia e quindi non denunciano più i soprusi, le violenze e gli altri reati di cui sono vittime.

A fronte di questa situazione di emergenza vi deve essere una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Ciò può essere realizzato solo attraverso un ampliamento degli organici. Non a caso alleanza nazionale ed il sottoscritto hanno denunciato, presentando interrogazioni parlamentari, carenze di organico scandalose di alcune stazioni dei carabinieri. Infatti, alcune stazioni, anni fa, quando le zone in cui sono ubicate non erano ancora sviluppate, disponevano di otto componenti ed oggi, in situazioni di sviluppo demografico pari talora al 300 per cento, presentano lo stesso organico.

A fronte di simili paradossi non possiamo tacere. Per questo siamo venuti in aula a rappresentare una emergenza nazionale e a lanciare un grido di allarme. A gran voce reclamiamo una maggiore presenza di forze di polizia sul territorio, non riuscendo più quelle a disposizione a far fronte all'arrembaggio del crimine.

Chiediamo al Governo di ampliare gli organici del contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia. Invitiamo inoltre l'esecutivo a riflettere per valutare se tale servizio possa essere svolto dalla finanza, dalla Mondialpol o da un altro organismo di vigilanza privato.

Vogliamo però che ci si renda conto della situazione in cui versano gli abitanti di alcune città, soprattutto al sud. In intere zone d'Italia vi è una infinita lista di morti per regolamento di conti; vi sono aree in cui i cittadini vengono massacrati, come ad Oppido Mamertina, perché hanno una macchina identica a quella di un appartenente ad una famiglia criminale.

Così come Andreatta e Ciampi hanno avuto la sensibilità di rispondere alle esigenze della Banca d'Italia, vogliamo che entrambi rispondano alle esigenze dei cittadini. Vogliamo che si ricordino di tutte le stazioni dei carabinieri, che sono 5 mila, e di tutti i commissariati della Polizia di Stato che si trovano in difficoltà nel far fronte all'attività lavorativa quotidiana, che non consiste più semplicemente nel controllo del territorio, ma che si trova sovraccaricata di competenze. Mi riferisco alle notifiche da parte della autorità giudiziaria e agli interrogatori su delega da parte dell'autorità giudiziaria. I commissariati non sanno più come fare per istituire dei servizi che consentano il controllo del territorio.

Vogliamo dunque che il Governo ed il Parlamento ascoltino questo grido di dolore che oggi viene lanciato dal gruppo di alleanza nazionale e non in modo strumentale. Esso proviene da un appartenente delle forze di polizia che ha vissuto il dramma della tutela della sicurezza del cittadino per vent'anni nelle strade di Roma.

Qui, in Parlamento, gli stessi ministri devono presentarsi con altre proposte, più valide. Pensate che cosa avrebbe significato un ampliamento dell'organico per quella pattuglia che a Saronno, qualche giorno fa, ha effettuato un controllo notturno in una fabbrica al cui interno si trovava un rapinatore; erano due carabinieri, uno dei quali, penetrato nella fabbrica, è stato ucciso. Se su quella macchina vi fossero stati tre carabinieri, forse l'esito non sarebbe stato così tragico.

Ecco il paradosso: nel nostro paese si propongono leggi per aumentare gli organici dei carabinieri per la vigilanza per

conto della Banca d'Italia ma non per aumentare gli organici delle forze di polizia. Si propongono leggi per una materia banale come questa, che poteva essere regolata con un atto interno e poi ratificato dai ministeri competenti, mentre per provincializzare servizi come i ROS, specializzati nella lotta alla criminalità, si emanano semplici circolari.

Essendo diventato un uomo politico solo di recente stento sinceramente a comprendere certe concezioni. Mi viene da sorridere pensando che forse questo grido di dolore è arrivato al ministro Andreatta durante un Consiglio dei ministri; forse stava sonnecchiando e, svegliandosi all'improvviso, ha visto di fronte a sé Ciampi e ha detto fra sé: d'accordo, aumentiamo gli organici per la vigilanza alla Banca d'Italia. Nella sua distrazione, ha pensato in modo diverso rispetto alla stragrande maggioranza dei cittadini italiani.

Ho una richiesta da fare al Governo e approfitto di trovarmi ad intervenire in questa discussione. È mai possibile inviare l'esercito a Napoli o in Sicilia (il 30 giugno l'esercito è stato sostituito dai carabinieri) e dimenticarsi, proprio per quanto riguarda la presenza sul territorio, che 400 o 500 carabinieri (che corrispondono alle esigenze di vigilanza della Banca d'Italia) si trovano al Ministero della difesa, a fare i piantoni davanti agli uffici dei rappresentanti del Governo o a timbrare i cartellini di quanti devono entrare in quel Ministero?

Recuperiamo questi uomini e destiniamoli al controllo del territorio! Se lei, signor sottosegretario, effettuasse un controllo tra gli uomini che si trovano nel suo Ministero, si accorgerebbe che fra di loro vi sono dei decorati per azioni contro la mafia. Cosa stanno a fare lì dentro se sono uomini così capaci nella lotta alla criminalità? Svolga questo controllo: avrà delle belle sorprese.

Comunque, alleanza nazionale non è contraria all'aumento degli organici per la sorveglianza per conto della Banca d'Italia, per il semplice motivo che i 400 carabinieri sono extraorganico, nel senso

che sono a carico della Banca stessa e non dell'istituzione; inoltre essi rappresentano una valvola di sfogo per quanti non hanno più l'opportunità, la capacità, la forza di stare in strada. Molti soffrono di piccoli acciacchi fisici e possono essere impiegati in quel servizio.

Tuttavia, vi sono degli aspetti paradossali, dei problemi, delle eccezioni. Ripeto che questo servizio potrebbe tranquillamente essere effettuato da altri e, mediante l'ampliamento degli organici, si potrebbe recuperare gran parte del personale che opera alla Banca d'Italia, che oltre tutto in futuro diventerà banca d'Europa.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

***(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4712)***

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Settimi.

GINO SETTIMI, *Relatore*. Presidente, proprio in riferimento alle ultime questioni poste dall'onorevole Ascierio circa il rapporto tra l'ampliamento degli organici dell'Arma dei carabinieri e quello che stiamo definendo oggi concernente il contingente utilizzato dalla Banca d'Italia, vorrei ricordare quanto ha precisato il generale Siracusa, comandante dell'Arma. Qualora non dovesse essere più l'Arma dei carabinieri ad effettuare questo servizio, non vi sarebbe un'aggiunta di posti per l'Arma stessa; anzi, non si darebbe più luogo ad assunzioni fino al riassorbimento di questo personale.

Vorrei che i colleghi prestassero maggiore attenzione alle parole che pronunciano perché, pur volendo sostenere un ampliamento dell'organico dell'Arma dei carabinieri, con le loro parole si dichiarano contrari all'ampliamento stesso.

Mi piace rilevare il consenso quasi unanime sul provvedimento, mentre mi dispiace che esso non sia stato esaminato in Commissione in sede legislativa.

Quanto all'intervento del collega Ascierio, egli ha introdotto argomenti non strettamente connessi al disegno di legge e che avrebbero potuto essere sollevati attraverso strumenti di sindacato ispettivo.

Auspico che finalmente si giunga ad una riforma radicale del sistema di rideeterminazione degli organici anche attraverso una delegificazione. Mi sia consentito, infine, esprimere soddisfazione perché con il provvedimento che ci avviamo ad approvare vi saranno 400 posti di lavoro in più.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per la difesa.

MASSIMO BRUTTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero sottolineare che l'attività del comando dei carabinieri presso la Banca d'Italia non sottrae risorse al controllo del territorio, come peraltro il relatore ha già messo in luce. Aggiungo che la presenza di carabinieri presso la Banca d'Italia, dove essi maturano un'esperienza in questo incarico specifico, è analoga a quella di carabinieri impiegati in incarichi presso altre istituzioni dello Stato. Penso ai carabinieri assegnati al Ministero dei beni culturali, a quello della sanità, delle risorse agricole, dell'ambiente, al Ministero degli esteri. Particolare rilevanza assumono i carabinieri assegnati al Ministero del lavoro il cui ruolo è assimilabile a quello dei carabinieri assegnati alla Banca d'Italia. Gli oneri fondamentali ed accessori relativi ai 373 carabinieri presso il Ministero del lavoro ricadono sul Ministero stesso; ciò significa che la loro retribuzione non ricade sul bilancio dell'Arma dei carabinieri e quindi del Ministero della difesa. Qualcosa di simile avviene per la Banca d'Italia; inoltre questi carabinieri sono in sovrannumero e vengono reclutati espressamente per questo impiego. È vero, come osservava il collega Ascierio, che si pone un problema di potenziamento dell'attività peculiare dell'Arma dei carabinieri nel controllo del territorio, ma esso è indipendente dal provvedimento in esame e che ci accingiamo ad approvare.

Infine il Governo auspica e raccomanda una rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali (4964) (ore 13,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali (4964).

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 4964)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito delle riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo del 30 giugno e del 7 luglio 1998, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge.

Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

gruppo misto: 35 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato);

gruppi: 4 ore e 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è così ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno:

verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni/liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è così ripartito:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 31 minuti;

forza Italia: 40 minuti;

alleanza nazionale: 40 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 36 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 30 minuti;

UDR: 33 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4964)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il presidente della II Commissione ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore.

GIULIANO PISAPIA, *Presidente della II Commissione*. Il disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare riguarda il differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 766 del 1996 in materia di trattamento dei dati personali. È una delega approvata sostanzialmente all'unanimità dai due rami del Parlamento nel dicembre 1996, che ha innestato nell'ordinamento una serie di principi in materia di protezione dei dati

personali e di rispetto della *privacy* in attuazione della convenzione n. 108 del 1981 del Consiglio d'Europa.

La vastità della materia, la delicatezza dei temi sui quali il Garante sulla *privacy* deve prendere decisioni rilevanti per tutti i cittadini, l'urgenza di dare attuazione ad alcuni accordi internazionali (ricordo in particolare l'accordo di Schengen) hanno a suo tempo indotto il Parlamento ad approvare una distinta legge di delega al Governo, al fine di completare la complessa disciplina legislativa in tema di tutela della riservatezza anche attraverso eventuali disposizioni correttive della legge n. 675 del 1996. Fino ad oggi sono stati già emanati quattro decreti legislativi — due nel 1997 e due nel primo semestre del 1998 — recanti norme in materia di tutela della vita privata nelle telecomunicazioni ed in riferimento all'attività giornalistica.

La delicatezza delle problematiche e la diversità degli interventi che spaziano nei settori più disparati e che presuppongono un attento bilanciamento di diritti e di interessi diversi, spesso anche contrapposti, fanno ritenere opportuno una proroga del termine della delega al 31 luglio 1999, non solo per permettere un tempestivo adempimento degli obblighi comunitari, ma anche e soprattutto per proseguire l'opera volta a rendere sempre più effettivi i principi di tutela dei singoli cittadini.

Nel decidere il differimento del termine per l'esercizio della delega, la Commissione ha previsto che i decreti delegati siano emanati previo parere delle Commissioni permanenti competenti per materia; parere che deve essere espresso entro trenta giorni e che, qualora non sia espresso entro quella data, non impedirà al Governo di provvedere agli adempimenti previsti dalla delega.

Si è posto poi il problema se, con il provvedimento in esame, si intendesse introdurre una proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa prevista dalla legge n. 676 del 1996 o piuttosto una nuova delega. Nel caso in cui si fosse optato per la seconda ipotesi, si sarebbero manifestati seri dubbi di legittimità costituzionale in considerazione della omessa

indicazione dei principi e dei criteri direttivi ex articolo 76 della Costituzione. Su tale punto il Comitato per la legislazione si è espresso avanzando un'osservazione secondo la quale deve risultare chiaro che il provvedimento non è una nuova delega.

Per quanto riguarda i pareri delle Commissioni competenti, la I Commissione ha dato parere favorevole senza osservazioni e condizioni. La II Commissione giustizia ha ritenuto di non accogliere la condizione posta dalla XIV Commissione che prevedeva il differimento al 24 ottobre 1998, valutato non sufficiente anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli altri paesi che hanno sottoscritto la convenzione ancora non hanno provveduto alla normativa nazionale: ed è necessario, proprio per evitare incongruenze o normative tra loro contrastanti, continuare il confronto per arrivare al massimo di uniformità nella legislazione dei diversi paesi.

Debbo far rilevare che alcuni colleghi del Comitato per la legislazione hanno espresso il loro dissenso in merito alla mancata formulazione di una condizione tesa a limitare la proroga esclusivamente alla delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 676 del 1996, con l'esclusione pertanto di quella di cui all'articolo 2 della stessa legge. Nonostante tale dissenso, il Comitato per la legislazione non ha mosso rilievo alcuno su tale punto.

Su tale questione si è peraltro aperto, all'interno della Commissione giustizia, un confronto che potrà proseguire nel corso dell'esame in aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, a nome del Governo condivido le osservazioni contenute nella relazione del presidente Pisapia.

Non ho altro da aggiungere, eccetto che il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge al nostro esame perché si tratta di materia di particolare delicatezza ed urgenza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 13 luglio 1998 alle 17,30:

1. — Comunicazioni del Presidente in ordine all'*iter* del disegno di legge n. 4917 (innalzamento dell'obbligo scolastico).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1452 — Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS (*Approvato dal Senato*) (4002).

— *Relatori:* Scrivani *per la maggioranza*; Paolo Colombo *di minoranza*.

La seduta termina alle 13,35.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 15,35.